Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 218

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 16 settembre 1985 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO (CONCORSI) ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 218 DEL 16 SETTEMBRE 1985:

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso, per esami, a tre posti di segretario nel ruolo della carriera di concetto del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione, da destinare nella Valle d'Aosta.

Concorso, per esami, a quattro posti di addetto nel ruolo del personale della carriera degli addetti al servizio avviamento dei lavoratori degli uffici del lavoro e della massima occupazione, da destinare nella Valle d'Aosta.

Concorso, per esami, a tre posti di segretario nel ruolo della carriera di concetto del personale degli ispettorati del lavoro, da destinare nella Valle d'Aosta.

Concorso, per esami, a cinque posti di coadiutore nel ruolo della carriera esecutiva del personale degli ispettorati del lavoro, da destinare nella Valle d'Aosta.

Concorso, per esami, a dieci posti di collocatore nel ruolo dei collocatori, da destinare nella Valle d'Aosta.

(Da 4887 a 4891)

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 218 DEL 16 SETTEMBRE 1985:

MINISTERO DEI TRASPORTI

Entrata in vigore, il 1° maggio 1985, degli emendamenti agli allegati A e B dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (A.D.R. - Ginevra, 30 settembre 1957).

(3665)

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 7 settembre 1985.

Autorizzazione al Banco di Napoli - sezione di credito agrario, ad effettuare le operazioni di credito industriale previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, limitatamente alle iniziative aventi per oggetto investimenti relativi agli allevamenti di pesci e molluschi, con forzatura del ciclo di riproduzione, nonché agli allevamenti zootecnici a carattere industriale ed alle connesse attività mangimistiche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante nuove norme per la disciplina del credito agevolato al settore industriale;

Visto, in particolare, l'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, il quale dispone che i finanziamenti agevolati sono effettuati dagli istituti di credito a medio termine, all'uopo designati con decreto del Ministro del tesoro;

Vista la richiesta del Banco di Napoli - sezione di credito agrario, di essere incluso tra gli istituti abilitati ad esercitare il credito agevolato previsto dal cennato decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, limitatamente alle iniziative aventi per oggetto investimenti relativi agli allevamenti di pesci e molluschi, con forzatura del ciclo di riproduzione, nonché agli allevamenti zootecnici a carattere industriale ed alle attività mangimistiche di trasformazione di prodotti agricoli;

Vista la delibera in data 31 maggio 1977, con la quale il CIPE ha stabilito, tra l'altro, che rientrano nei settori ammissibili alle agevolazioni creditizie di cui al ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, i progetti relativi agli allevamenti di pesci e molluschi con forzatura del ciclo di riproduzione, nonché agli allevamenti zootecnici a carattere industriale;

Considerato che le operazioni di trasformazione dei prodotti agricoli e le attività mangimistiche sono strettamente connesse, per il loro carattere di strumentalità ed accessorietà, con gli allevamenti zootecnici e con l'agricoltura industrializzata in genere;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare il suddetto istituto ad effettuare i finanziamenti in questione con i benefici previsti per il settore industriale dal decreto del Presidente della Repubblica n. 902/1976;

Decreta:

Il Banco di Napoli - sezione di credito agrario, è autorizzato ad effettuare le operazioni di credito industriale previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, limitatamente alle iniziative aventi per oggetto investimenti relativi agli allevamenti di pesci e molluschi, con forzatura del ciclo di riproduzione, nonché agli allevamenti zootecnici a carattere industriale ed alle connesse attività mangimistiche ed a quelle di trasformazione dei prodotti agricoli.

L'istituto anzidetto effettuerà le operazioni di cui sopra nell'osservanza delle norme di legge e di statuto che ne regolano l'attività.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 settembre 1985

Il Ministro: GORIA

(4989)

DECRETO 7 settembre 1985.

Autorizzazione al Banco di Sicilia - sezione di credito agrario e peschereccio, ad effettuare le operazioni di credito industriale previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, limitatamente alle iniziative aventi per oggetto investimenti relativi agli allevamenti di pesci e molluschi, con forzatura del ciclo di riproduzione, nonché agli allevamenti zootecnici a carattere industriale ed alle connesse attività mangimistiche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante nuove norme per la disciplina del credito agevolato al settore industriale;

Visto, in particolare, l'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, il quale dispone che i finanziamenti agevolati sono effettuati dagli istituti di credito a medio termine, all'uopo designati con decreto del Ministro del tesoro;

Vista la richiesta del Banco di Sicilia - sezione di credito agrario e peschereccio, di essere incluso tra gli istituti abilitati ad esercitare il credito agevolato previsto dal cennato decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, limitatamente alle iniziative aventi per oggetto investimenti relativi agli allevamenti di pesci e molluschi con forzatura del ciclo di riproduzione, nonché agli allevamenti zootecnici a carattere industriale ed alle attività mangimistiche di trasformazione di prodotti agricoli;

Vista la delibera in data 31 maggio 1977, con la quale il CIPE ha stabilito, tra l'altro, che rientrano nei settori ammissibili alle agevolazioni creditizie di cui al ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, i progetti relativi agli allevamenti di pesci e molluschi con forzatura del ciclo di riproduzione, nonché agli allevamenti zootecnici a carattere industriale;

Considerato che le operazioni di trasformazione dei prodotti agricoli e le attività mangimistiche sono strettamente connesse, per il loro carattere di strumentalità ed accessorietà, con gli allevamenti zootecnici e con l'agricoltura industrializzata in genere;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare il suddetto istituto ad effettuare i finanziamenti in questione con i benefici previsti per il settore industriale dal decreto del Presidente della Repubblica n. 902/1976;

Decreta:

Il Banco di Sicilia - sezione di credito agrario e peschereccio, è autorizzato ad effettuare le operazioni di credito industriale previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, limitatamente alle iniziative aventi per oggetto investimenti relativi agli allevamenti di pesci e molluschi, con forzatura del ciclo di riproduzione, nonché agli allevamenti zootecnici a carattere industriale ed alle connesse attività mangimistiche ed a quelle di trasformazione dei prodotti agricoli.

L'istituto anzidetto effettuerà le operazioni di cui sopra nell'osservanza delle norme di legge e di statuto che ne regolano l'attività.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 settembre 1985

Il Ministro: GORIA

(4990)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 30 luglio 1985.

Modificazione alla composizione del comitato per l'esame dei ricorsi proposti avverso gli atti della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli ed agrumari.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 9 della legge 25 gennaio 1966, n. 31, concernente l'istituzione del comitato per l'esame dei ricorsi proposti avverso gli atti della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli ed agrumari;

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 21 febbraio 1983, concernente la ricostituzione del suddetto comitato e successive modifiche;

Vista la lettera n. 6272 del 4 luglio 1985 con la quale la Confederazione generale dell'agricoltura italiana ha designato come proprio rappresentante supplente in seno a detto comitato il dott. Marco Mentessi, in sostituzione del dott. Sauro Canestrari;

Considerata la necessità di apportare la conseguente variazione alla composizione del comitato di cui sopra;

Decreta:

Il dott. Marco Mentessi entra a far parte del comitato per l'esame dei ricorsi proposti avverso gli atti della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli ed agrumari, in qualità di rappresentante supplente della Confederazione generale dell'agricoltura italiana in sostituzione del dott. Sauro Canestrari.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1985

Il Ministro: CAPRIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *agosto* 1985
Registro n. 2 *Commercio estero, foglio n.* 335

(4881)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 3 luglio 1985.

Determinazione delle modalità di recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali del settore agricolo ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, nella legge 11 ottobre 1983, n. 546.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il sesto comma dell'art. 2 del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, nella legge 11 ottobre 1983, n. 546, recante misure urgenti per fronteggiare problemi delle calamità, dell'agricoltura e dell'industria, in base al quale è stato sospeso il versamento dei contributi, in scadenza a partire dalla rata di luglio 1983 e fino a quella di luglio 1985, dovuti dai datori di lavoro agricolo, dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti le cui aziende, situate nelle regioni Basilicata, Molise, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna, hanno subito un danno non inferiore al 35% della produzione globale lorda a causa della siccità verificatasi nell'anno 1983;

Visto, in particolare, il secondo capoverso del medesimo comma che affida al Ministro del lavoro e della previdenza sociale la determinazione, con proprio decreto, delle modalità e dei termini per il recupero dei contributi sospesi, da effettuarsi, senza aggravio di interessi, nel biennio successivo all'ultima rata sospesa;

Visto il comma 3.1. del medesimo articolo in base al quale il recupero dei contributi sospesi deve essere effettuato nell'arco del quinquennio successivo al mese di luglio 1985 qualora i contribuenti aventi titolo alla sospensione dei versamenti a seguito della siccità dell'anno 1983 abbiano fruito del disposto dell'art. 2 del decreto-legge 16 luglio 1982, n. 449, convertito, con modificazioni, nella legge 9 settembre 1982, n. 656;

Ritenuta la necessità di provvedere in merito al recupero dei predetti contributi stabilendone le relative modalità;

Decreta:

Il recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro agricolo, dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, il cui versamento è stato sospeso ai sensi dell'art. 2, comma sesto, del decreto-legge 12 agosto 1983, numero 371, convertito, con modificazioni, nella legge 11 ottobre 1983, n. 546, è stabilito in sette rate corrispondenti alle ordinarie scadenze previste per il versamento dei contributi medesimi, a decorrere dalla prima scadenza utile successiva al mese di luglio 1985.

Nei confronti dei datori di lavoro, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti che abbiano fruito del disposto dell'art. 2 del decreto-legge 16 luglio 1982, n. 449, convertito, con modificazioni, nella legge 9 settembre 1982, n. 656, ed abbiano diritto alla dilazione dei versamenti di cui all'art. 2 del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, il recupero è stabilito, in riferimento a tutti i contributi sospesi dalle predette norme, in 19 rate, con le stesse modalità di cui al comma che precede.

Il recupero dei contributi aziendali aggiuntivi dovuti dai coltivatori diretti ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modifica-

zioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537 e dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, è stabilito in due rate scadenti il 10 settembre 1985 ed il 10 settembre 1986. Nei confronti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti di cui al comma che precede, il recupero dei contributi aziendali aggiuntivi è stabilito in cinque annualità, con rate scadenti il 10 settembre di ogni anno, a decorrere dal 1985.

Il recupero dei contributi di cui al presente decreto sarà effettuato senza aggravio di interessi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1985

p. *Il Ministro*: BORRUSO

NOTE

Nota al primo comma del dispositivo:

Il testo dell'art. 2, comma sesto, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni nella legge 11 ottobre 1983, n. 546, recante « Misure urgenti per fronteggiare i problemi delle calamità, dell'agricoltura e dell'industria » è il seguente:

« E' sospeso il versamento dei contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo e dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti con aziende danneggiate dagli eventi di cui al precedente primo comma, in scadenza a partire dalla rata di luglio 1983 e fino a quella del mese di luglio 1985. Al recupero dei contributi sospesi si provvede senza aggravio di interessi nel biennio successivo alla scadenza dell'ultima rata sospesa con le modalità e i termini che saranno fissati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ».

Nota al secondo comma del dispositivo:

Il testo dell'art. 2 del decreto-legge 16 luglio 1982, n. 449, convertito, con modificazioni, nella legge 9 settembre 1982, n. 656, recante: « Provvedimenti straordinari in materia previdenziale per il settore agricolo » è il seguente:

« E' sospeso il versamento dei contributi in scadenza nei mesi di luglio, settembre, novembre 1982 e gennaio 1983 dovuti dai datori di lavoro agricolo e dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, con aziende ubicate nei comuni colpiti dalla siccità verificatasi negli anni 1981 e 1982 individuati con i decreti di dichiarazione della eccezionalità dell'evento.

Nei comuni colpiti solo in parte dall'evento calamitoso la sospensione si applica ugualmente per l'intero territorio limitatamente alle rate con scadenza anteriore al provvedimento regionale di delimitazione.

Al recupero dei contributi di cui ai precedenti commi si provvede nell'arco del biennio successivo alla scadenza dell'ultima rata sospesa senza aggravio di interessi ».

Note al terzo comma del dispositivo:

— Il testo dell'art. 12, terzo e quarto comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, recante « Contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle contribuzioni » è il seguente:

« Con la stessa decorrenza di cui al precedente comma i titolari di azienda diretto-coltivatrice sono tenuti al pagamento di un contributo aziendale di malattia aggiuntivo commisurato alla quota eccedente le prime 100.000 lire del reddito agrario relativo all'anno precedente, aggiornato con l'applicazione dei coefficienti stabiliti ai sensi dell'art. 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, con decreto del Ministro delle finanze su conforme parere della commissione censuaria centrale. Detto contributo è stabilito nella misura del 15 per cento per le aziende agricole situate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, e del 30 per cento per le aziende situate nei territori non montani. Non sono dovuti importi del predetto contributo inferiori a lire 1.000.

Il contributo aggiuntivo di cui al precedente comma è versato, entro il 10 novembre di ciascun anno, al servizio per i contributi agricoli unificati a mezzo di apposito bollettino di conto corrente postale predisposto dal servizio stesso, spedito ad ogni singolo contribuente interessato ».

— Il testo dell'art. 3, primo e secondo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, recante « Disposizioni in materia previdenziale » è il seguente:

« I contributi base e di adeguamento giornaliero relativi ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni sono confermati nella misura stabilita per l'anno 1981 e sono soggetti alla variazione annuale di cui all'art. 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

Per l'anno 1982 è dovuto dai titolari di aziende diretto-coltivatrici, coloniche e mezzadrili, e dai rispettivi concedenti, alla gestione speciale dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti un contributo aggiuntivo aziendale pari al 30 per cento del reddito agrario relativo all'anno precedente, aggiornato con l'applicazione dei coefficienti stabiliti, ai sensi dell'art. 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, con decreto del Ministro delle finanze su conforme parere della commissione censuaria centrale. Tale contributo aggiuntivo aziendale non può essere comunque inferiore a L. 20.000 e superiore a L. 500.000.

Il contributo previsto dal comma precedente è stabilito nella misura del 15 per cento per le aziende agricole situate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. Le misure minime e massime del contributo previsto dal comma precedente sono ridotte della metà.

I titolari di aziende diretto-coltivatrici sono tenuti, a richiesta dello SCAU e dell'INPS, a presentare una certificazione catastale comprovante il reddito agricolo di cui al secondo comma.

Il contributo aggiuntivo aziendale di cui al secondo ed al terzo comma è versato con le modalità e nei termini di cui all'art. 12, quarto comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 16 settembre 1981, n. 537 ».

(4956)

Errata-corrige alla legge 8 agosto 1985, n. 431: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale ». (Legge pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » n. 197 del 22 agosto 1985).

Il titolo della legge citata in epigrafe, sia nel sommario che nel testo riportato alla pag. 5893 della *Gazzetta Ufficiale*, è così rettificato:

« LEGGE 8 agosto 1985, n. 431.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. *Integrazioni dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616* ».

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 30 maggio 1985, n. **469**.

Approvazione del nuovo statuto dell'Accademia nazionale dell'olivo, in Spoleto.

N. 469. Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1985, col quale, sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, viene approvato il nuovo statuto dell'Accademia nazionale dell'olivo, in Spoleto (Perugia), riconosciuta giuridicamente con decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1982, n. 479.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1985
Registro n. 12 Agricoltura, foglio n. 361

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 29 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche Ragno, con sede in Modena e stabilimenti ubicati nelle province di Reggio Emilia e di Modena, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 2 gennaio 1985 al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Stefano Ticino, in liquidazione, di Milano, con stabilimento in Santo Stefano Ticino (Milano), è prolungata al 10 luglio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali italiani, con sede in Trieste e divisione grandi motori, basi di Trieste, Venezia, Genova, Livorno, Civitavecchia, Napoli, Palermo e Taranto, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 4 marzo 1985 al 1° settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Formificio romagnolo, con sedi in Forlì, Firenze, Milano, Civitanova Marche, Padova e Brescia, è prolungata al 24 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere Burgo di Verzuolo, stabilimenti di Corsico (Milano), Treviso, Mantova e Ferrara e deposito di Corsico (Milano), è prolungata al 23 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eltin e dalla S.a.s. Eltin (per fallimento), con sede in Genova e cantieri in Genova, Roma, Venezia, Taranto, Torino, Alessandria, Milano, Novara, Potenza, Catania, Catanzaro, Reggio Calabria, Ancona, Cagliari e La Spezia, è prolungata al 19 gennaio 1985 (ultima proroga).

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali italiani (ex Breda S.p.a.), stabilimento di Venezia Marghera, è prolungata al 7 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Industrie Zanussi, con sede legale in Pordenone, S.p.a. Zanussi elettrodomestici con sede legale in Pordenone, S.p.a. Zanussi elettromeccanica, con sede legale in Pordenone, S.p.a. Zanussi metallurgica, con sede legale in Maniago (Pordenone), S.p.a. Zanussi componenti plastica, con sede legale in Pordenone, S.p.a. Zanussi elettronica, con sede legale in Pordenone, S.p.a. Inelco, con sede legale in Orsenigo (Como), S.p.a. Zeltron, con sede legale in Campoformio (Udine), S.p.a. Zanussi climatizzazione, con sede legale in Bassano del Grappa (Vicenza), S.p.a. Zanussi edilizia industrializzata, con sede legale in Pordenone, per tutti gli stabilimenti di produzione e filiali commerciali in Italia, è disposta la proroga del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 1° aprile 1985 al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1985 in favore di seicentodieci operai dipendenti dalla S.p.a. Carraro, con sede e stabilimento in Campodarsego (Padova), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 o 35 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento d'integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° luglio 1985 al 30 giugno 1986.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla F.lli Moruzzi S.p.a., con sede in Trento e stabilimenti in Lavis (Trento) e Legnago (Verona), è prolungata al 13 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Stefano Ticino, in liquidazione, di Milano, con stabilimento in Santo Stefano Ticino (Milano), è prolungata al 9 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Magrini Galileo, con sede in Bergamo e unità produttive in Bergamo, Stezzano (Bergamo), Battaglia Terme (Padova) e Savona, è prolungata al 3 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italtel S.I.T. - Società italiana telecomunicazioni, con sede e stabilimento in Milano, uffici e magazzini in Roma e stabilimenti di L'Aquila e di Palermo, gruppo Italtel, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 24 gennaio 1985 al 21 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali italiani, sede in Trieste e divisione grandi motori, unità produttiva grandi motori di Bagnoli della Rossandra (Trieste), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 5 settembre 1984 al 5 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali italiani, sede in Trieste, divisione riparazioni navali, stabilimento unità produttiva Arsenale San Marco di Trieste, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 27 maggio 1985 al 28 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali italiani, divisione costruzioni mercantili, con sede legale in Trieste, direzione aziendale e uffici tecnici in Trieste, cantieri in Monfalcone (Gorizia), Sestri Ponente (Genova) e Castellammere di Stabia (Napoli), è prolungata all'11 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Genghini (gruppo Genghini), cantieri di Briatico (Catanzaro) e Prato (Firenze), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 14 novembre 1983 al 19 marzo 1984 per Briatico (Catanzaro) e dal 28 novembre 1983 al 19 marzo 1984 per Prato (Firenze).
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ansaldo componenti, sede di Genova: Divisione generazioni energia (DGE), comprensive dello staff di settore, con sede in Genova-Sampierdarena, Genova-Campi, Genova-Fegino; Divisione Breda generazione vapore (DBGV), sede e stabilimento in Milano, stabilimento di Monfalcone (Gorizia); Divisione italtrafo trasformatori (DTF), sede di Genova e stabilimento in Roma, Pomezia e Milano, è prolungata al 15 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese industriali operanti nel settore per la fabbricazione di prodotti in amianto-cemento (Fibrocemento), codice Istat 243.1, per tutte le unità dislocate nel territorio nazionale, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 giugno 1985 al 13 ottobre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla F.A.T.M.E. S.p.a., sede legale in Roma, stabilimenti di Roma, Pagani (Salerno), Avezzano (L'Aquila), Sulmona (L'Aquila), Bari, Catania, Napoli, Palermo, Mestre (Venezia), è prolungata al 25 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.G.T. - Compagnia generale trattori, sede di Vercelli e filiali sul territorio nazionale, è prolungata all'8 settembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende del gruppo S.I.R. Finanziario di seguito elencate: SIR - Consorzio industriale S.p.a., sede amministrativa di Milano, sede di Sassari, uffici di Roma, stabilimento in Porto Torres; Euteco impianti, stabilimenti di Porto Torres, Ottana, Isili e Cagliari; Società italiana resine - SIR S.p.a., con sede in Milano e stabilimenti di Solbiate Olona (Varese), Macherio (Milano); Sesto San Giovanni (Milano) e Codogno (Milano); I.C.Q., stabilimenti di Solbiate Olona (Varese), Assemini (Cagliari) e Porto Torres (Sassari); Salcim S.p.a., sede di Milano, stabilimenti di Milano e Codogno (Milano); Brill S.p.a., sede di Milano e stabilimento di Nova Milanese (Milano) e uffici di Cagliari; Tessilrama S.p.a., uffici di Milano, sede e stabilimenti di Assemini (Cagliari); Stirosir S.p.a., uffici di Milano e stabilimento di Battipaglia (Salerno); Viset S.p.a., stabilimenti di Borgaro Torinese (Torino) e sede di Nova Milanese (Milano) e Milano; Ing. Luigi Conti Vecchi S.p.a., sede di Milano e stabilimento in Assemini (Cagliari); Emmevierre S.p.a., sede di Milano e stabilimento di San Sisto (Perugia); Sirpack S.p.a., stabilimento di Battipaglia (Salerno); Siron S.p.a., stabilimento di Ottana (Nuoro); Colorplast S.r.l., stabilimento di S. Maria Maddalena (Rovigo); Impreset S.p.a., sede di Milano; Fivesud di Lamezia (Catanzaro); Sud Italia resine di Lamezia (Catanzaro); Tubificio di Solbiate, in Solbiate; Meres, in Avellino; Nord Italia resine, in Arcisate; Compagnia commissionaria chimica C.C., in Milano, è prolungata al 30 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle S.p.a.:
1) FIT Ferrotubi, sede di Milano;
2) FIT Ferrotubi, stabilimento di Sestri Levante (Genova);
3) FIT Ferrotubi - Corbetta, stabilimento di Corbetta (Milano);
4) FIT Ferrotubi - Genova, stabilimento di Genova;
5) FIT Ferrotubi - Alessandria, stabilimento di Alessandria;
6) FIT Ferrotubi - Cuneo, stabilimento di Madonna dell'Olmo (Cuneo);
7) FIT Ferrotubi - Torino, stabilimento di Collegno (Torino);
8) FIT Ferrotubi - Commerciale, stabilimenti di Segrate (Milano) e Corbetta (Milano);

9) FIT Ferrotubi - Varese, stabilimento di Castronno (Varese);
10) FIT Ferrotubi - Brescia, stabilimento di Brescia;
11) FIT Ferrotubi - Mantova, stabilimento di Virgilio (Mantova);
12) FIT Ferrotubi - Verona, stabilimento di Colognola (Verona);
13) FIT Ferrotubi - Padova, stabilimento di Padova;
14) FIT Ferrotubi - Udine, stabilimento di Udine;
15) FIT Ferrotubi - Parma, stabilimento di Parma;
16) FIT Ferrotubi - Reggio Emilia, stabilimento di Reggio Emilia e Modena;
17) FIT Ferrotubi - Bologna, stabilimenti di Bologna e Forlì;
18) FIT Ferrotubi - Firenze, stabilimento di Firenze;
19) FIT Ferrotubi - Livorno, stabilimento di Guasticce (Livorno);
20) FIT Ferrotubi - Ancona, stabilimento di Ancona;
21) FIT Ferrotubi - Roma, stabilimento di Roma;
22) FIT Ferrotubi - Bari, stabilimento di Bari;
23) FIT Ferrotubi - Napoli, stabilimento di Napoli;
24) FIT Ferrotubi - Cagliari, stabilimento di Villaspeciosa (Cagliari),

è prolungata al 27 ottobre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nel settore siderurgico (vedi classificazione Istat, voci 221, 222.1, 222.2, 223, 224.2 e 312, anno 1981, e classificazione Istat, voci 3.09.01, 3.09.02, 3.09.03, 3.09.04 e 3.09.05, anno 1971), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 marzo all'8 settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Cartiera di Ovaro, con sede legale ed amministrativa in Milano e stabilimento di Ovaro (Udine), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 febbraio 1985 al 18 agosto 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica del Vomano S.p.a. di Notaresco (Teramo), è prolungata al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla condizione di crisi aziendale della S.p.a. Fonderie e smalterie del Tirreno, con sede in Napoli e stabilimento in Sesto Campano (Isernia), è prolungata al 23 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti della ditta Tessilflora De Angelis S.p.a. di Limosano (Campobasso), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 luglio 1984 al 27 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Installazioni sarde, con sede in Cagliari e stabilimento in Assemini Macchiareddu (Cagliari), è prolungata al 10 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 30 settembre 1985 al 30 settembre 1986, in favore di centoventotto impiegati a tempo pieno presso le unità grandi magazzini La Rinascente di Cagliari e la unità Upim di Cagliari, via Manno, che effettuano orario di lavoro ridotto da 40 a 24 ore settimanali; di quarantanove impiegati a tempo pieno presso le unità Upim di Cagliari, via Petrarca, Quartu S. Elena e Sestu (Cagliari), che effettuano orario di lavoro ridotto da 40 a 22 ore settimanali e di diciassette impiegati a tempo parziale presso le unità grandi magazzini La Rinascente di Cagliari che effettuano orario di lavoro ridotto da 20 a 12 ore settimanali, come da contratto collettivo aziendale stipulato in data 28 maggio 1985.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruzioni sarde, cantiere di Porto Torres (Sassari), è prolungata al 29 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Insar, con sede in Porto Torres (Sassari) e unità produttiva di Porto Torres (Sassari), Assemini (Cagliari) e Ottana (Nuoro), è prolungata al 21 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Perugina, sede legale di Perugia e stabilimenti di Perugia e Castiglione del Lago (Perugia), è prolungata al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti della S.a.s. Manifatture Gorini di Talamoni Maria e C., con sede in Terni e stabilimenti in Terni e Capodacqua di Assisi (Perugia), già Manifatture Gorini S.p.a., è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 marzo 1985 al 1° settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.B.P. - Industria Buitoni Perugina, con sede in Perugia e stabilimenti di Sansepolcro (Arezzo), Aprilia (Latina) e Foggia, è prolungata al 29 settembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977 n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali italiani, in Palermo, è prolungata al 28 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tubi Italia, con sede legale in Firenze e stabilimento in Casarza Ligure (Genova), è prolungata al 7 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Verrina - Società di gestione, con sede e stabilimento in Genova, è prolungata al 21 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali italiani, sede in Trieste, divisione riparazioni navali, stabilimenti di Oarn e Le Grazie (Genova), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 ottobre 1984 al 15 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.A.M.P.I., con sede e stabilimento in Ferrara, è prolungata al 20 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Solvay, con sede in Rosignano Solvay (Livorno) e stabilimento in Ferrara, è prolungata al 1° settembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Consorzio fonderie SCM, con sede in Rimini e stabilimenti in Rimini e Villa Verucchio (Forlì), è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cooperativa muratori cementisti e manovali - C.M.C.M. (in concordato preventivo), di Sant'Alberto (Ravenna), è prolungata al 16 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.E. - Società anonima elettrificazione, sede di Milano e stabilimento di Bologna, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1985 al 30 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cogema - Costruzioni generali meccaniche, con sede in Bologna e stabilimenti in Bologna e S. Giovanni in Persiceto (Bologna), fallita il 5 marzo 1984 ed in esercizio provvisorio fino al 30 aprile 1985, è prolungata al 31 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samim - Miniera di Monteneve, in Racines (Bolzano), è prolungata all'8 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnopan, con sede legale e stabilimento in Bolzano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 aprile 1984 al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Grundig elettronica di Rovereto (Trento), è prolungata al 30 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Caleppio Vinil di Fucine di Ossana (Trento), è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sipe Nobel, con sede in Roma e stabilimento in Gallicano (Lucca), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 gennaio 1985 al 21 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Cucirini Cantoni Coats, con sede in Milano e stabilimenti in Gallicano e Lucca, uffici di Milano e depositi di Napoli e Genova, è prolungata al 25 agosto 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Spica di Livorno, è prolungata al 15 settembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Chimica Ferrandina, con sede e uffici in S. Donato Milanese (Milano) e stabilimento in Ferrandina (Matera), è prolungata al 14 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali italiani, sede in Trieste, divisione riparazioni navali, stabilimento di Taranto, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 marzo 1985 al 28 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Petit Pierre, sede di Brescia ed unità produttive di Brescia e Segrate (Milano), è prolungata al 18 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metallurgica Rossi internazionale, sede di Milano e stabilimento di Visano (Brescia), è prolungata al 18 agosto 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Porcellane Richard Ginori, sede di Milano e stabilimento di Milano-Lambrate, è prolungata al 9 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. T.E.M.I., sede di Milano e unità tipografica di Milano, è prolungata al 13 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Navalcantieri, con sede e stabilimento in Cremona, è prolungata al 26 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnomasio italiano Brown Bovery, con sede in Milano e stabilimenti di Milano e Vittuone (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 luglio 1985 al 29 settembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla L.T. Terraneo, con sede in Erba (Como) e stabilimenti in Erba (Como) e Parabiago (Milano) e unità produttiva di Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 maggio 1985 al 10 novembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Stefano Ticino, in liquidazione, di Milano con stabilimento in S. Stefano Ticino (Milano), è prolungata all'8 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Metalli industriale, con sede in Firenze e stabilimento in Villa Carcina (Brescia), è prolungata al 7 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Magrini Galileo, sede di Bergamo, uffici vendite in Milano e uffici legali in Roma e Torino, è prolungata al 3 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Rotopress, con sede e stabilimento in Sesto San Giovanni (Milano), è prolungata al 30 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rotos pompe di Pozzo d'Adda (Milano), è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ercole Marelli aeraulica, sede di Milano e stabilimento in Sesto San Giovanni (Milano), è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ercole Marelli componenti, sede di Milano e stabilimento in Sesto San Giovanni (Milano), è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impianti tecnologici Ercole Marelli, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.G.R. - Compagnia generale radiologia, sede di Milano e per la sola unità di Monza (Milano), è prolungata al 26 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre, per l'unità di Milano, è prolungata al 9 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rotos elettropompe (già Rotos pompe), con sede e stabilimento in Pozzo d'Adda (Milano), è prolungata al 29 settembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marelli impianti tecnologici (già S.p.a. ITEM - Impianti tecnologici E. Marelli), con sede in Milano e stabilimento in Sesto San Giovanni (Milano), è prolungata al 29 settembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Fabbrica italiana Magneti Marelli, con sede in Milano e unità produttive di Milano, Milano-Crescenzago, Cinisello Balsamo, Sesto San Giovanni (Milano), Romano di Lombardia (Bergamo), Melzo (Milano), Carpi (Modena), Alessandria, Torino e San Salvo (Chieti), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 ottobe 1984 al 14 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Avir, sede legale in Napoli e stabilimento di Corsico (Milano), è prolungata al 22 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzificio f.lli Carabelli, con sede e stabilimento in Solbiate Arno (Varese), è prolungata al 28 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali italiani, con sede in Trieste, divisione di Bagnoli della Rossandra (Trieste), è prolungata al 2 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali italiani, divisione costruzioni mercantili, con sede legale in Trieste, direzione aziendale ed uffici tecnici in Trieste, cantieri in Monfalcone (Gorizia), Sestri Ponente (Genova), e Castellammare di Stabia (Napoli), è prolungata all'11 agosto 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ansaldo sistemi industriali, sede di Genova, Divisione impianti elettrici (DIM), comprensiva dello staff di settore sede in Genova, unità in Genova e Divisione sistemi di movimentazione (DSM), sede in Genova-Fegino, è prolungata al 15 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Piaggio & C., con sede in Genova stabilimenti di Pontedera e Pisa, stabilimento Gilera di Arcore (Milano), filiali di Genova, Milano, Torino, Catania, direzioni commerciali di Firenze, Padova, Bologna, Napoli, Catanzaro e Bari, nonché direzione di Roma, è prolungata al 27 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie e smalterie del Tirreno, con sede in Napoli e stabilimento in Sesto Campano (Isernia), è prolungata al 30 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Installazioni sarde, con sede in Cagliari e stabilimento in Assemini Macchiareddu (Cagliari), fallita l'11 aprile 1985, è prolungata al 7 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruzioni sarde, cantiere di Porto Torres (Sassari), è prolungata al 28 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Insar, con sede in Porto Torres (Sassari) e unità produttive in Porto Torres (Sassari), Assemini (Cagliari) e Ottana (Nuoro), è prolungata al 20 ottobre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Perugina, sede legale di Perugia e stabilimenti di Perugia e Castiglione del Lago (Perugia), è prolungata al 29 settembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Anic, stabilimento di Gela (Caltanissetta), è prolungata al 12 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali italiani, sede in Trieste, divisione riparazioni navali stabilimenti di Oarn e Le Grazie (Genova), è prolungata al 28 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Consorzio fonderie - SCM, con sede e stabilimenti in Rimini e Villa Verucchio (Forlì), è prolungata al 30 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cogema - Costruzioni generali meccaniche, con sede in Bologna e stabilimenti in Bologna e S. Giovanni in Persiceto (Bologna), fallita il 5 marzo 1984 ed in esercizio provvisorio fino al 30 aprile 1985, è prolungata al 30 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samim - Miniera di Monteneve, in Racines (Bolzano), è prolungata al 13 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnopan, con sede legale e stabilimento in Bolzano, è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Grundig elettronica di Rovereto (Trento), è prolungata al 29 settembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Caleppio Vinil di Fucine di Ossana (Trento), è prolungata al 1° ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Stefano Ticino, in liquidazione, di Milano, con stabilimento in S. Stefano Ticino (Milano), è prolungata all'8 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Metalli industriale, con sede in Firenze e stabilimento di Villa Carcina (Brescia), è prolungata al 6 ottobre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italiana Magneti Marelli, con sede in Milano, e unità produttive di Milano, Crescenzago, Cinisello Balsamo, Sesto San Giovanni (Milano), Romano di Lombardia (Bergamo), Melzo (Milano), Carpi (Modena), Alessandria, Torino e San Salvo (Chieti), è prolungata al 14 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Avir S.p.a., con sede legale in Napoli e stabilimento in Corsico (Milano), è prolungata al 21 settembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzificio F.lli Carabelli, con sede e stabilimento in Solbiate Arno (Varese), è prolungata al 28 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura Castiglioni, con sede in Milano e stabilimenti in Dairago e Arconate (Milano), è prolungata al 16 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laterila, con sede in Bergamo e stabilimenti in Casei Gerola, Cervesina, Casatisma e Oriolo (Pavia), è prolungata al 29 settembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Termozeta elettrodomestici, con sede, uffici e stabilimento in Parabiaco (Milano), è prolungata al 6 ottobre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mobili Menenti, con sede e stabilimento in Gavardo (Brescia), fallita il 17 luglio 1984, è prolungata al 24 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italmense, con sede in Milano ed unità produttiva presso la Torcitura di Sagrado, stabilimento di Sagrado (Como), è prolungata al 29 aprile 1984, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 10 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Rocchini e Peroncini, con sede legale in Pavia e sede amministrativa in Mede (Pavia), fallita il 25 ottobre 1983, è prolungata al 24 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ansaldo Genova - Divisione elettronica industriale - Settore elettronica (DEI-SCE), sede Genova, unità operativa in Genova, sede distaccata in Roma e unità operativa in Milano, è prolungata al 15 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnopan, con sede legale e stabilimento in Bolzano, è prolungata al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Caleppi Vinil di Fucine di Ossana (Trento), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 10 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Stefano Ticino, in liquidazione, di Milano, con stabilimento in S. Stefano Ticino (Milano), è prolungata al 30 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mobili Manenti, con sede e stabilimento in Gavardo (Brescia), fallita il 17 luglio 1984, è prolungata al 26 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italmense, con sede in Milano ed unità produttiva presso la Torcitura di Sagrado, stabilimento di Sagrado (Como), è prolungata al 4 agosto 1984, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(4793-4791/bis)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di lettere e filosofia:

storia della lingua italiana.

UNIVERSITÀ DI REGGIO CALABRIA

Facoltà di medicina e chirurgia:

medicina legale e delle assicurazioni.

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

fisica generale II.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4992)

Vacanza di insegnamenti universitari presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ferrara

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 100, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell'11 luglio 1980, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ferrara, corso laurea in odontoiatrica e protesi, sono vacanti i sottoelencati insegnamenti, alla cui copertura la facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento, per l'anno accademico 1985-86:

chirurgia speciale odontostomatologica;

protesi dentaria;

ortognatodonzia e gnatologia;

paradontologia;

odontoiatria conservatrice.

Gli aspiranti al trasferimento sugli insegnamenti in parola, i quali siano in possesso dei requisiti richiesti dalla lettera *c*) del citato art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si ritiene dover precisare che il trasferimento dei candidati prescelti dalla facoltà potrà aver luogo solo a condizione che alla data del 1° novembre 1985 non siano intervenute modifiche nel loro *status* personale e a condizione, altresì, che gli insegnamenti stessi non siano stati coperti da docenti di ruolo.

(4957)

Autorizzazione all'istituto tecnico commerciale « F. Liceti » di Rapallo ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Genova 21 giugno 1984, protocollo n. 659/P, l'istituto tecnico commerciale « F. Liceti » di Rapallo è stato autorizzato ad accettare la donazione di sei sistemi contabili Olivetti modello Audit 5, venti calcolatrici Olivetti modello Logos 43 PD, una macchina da scrivere elettronica Olivetti modello TES 401 ed un personal computer Olivetti modello M20, offerti dalla fondazione « Carlo e Giuseppe Piaggio » di Genova, affinché siano usati per il normale svolgimento delle attività didattiche.

(4901)

REGIONE LOMBARDIA

Classificazione tra le comunali di una strada in provincia di Varese

La giunta regionale con deliberazione 18 giugno 1985, n. 53477, ha deliberato di declassificare a strada comunale la strada provinciale n. 69 « Saronno (s.s. n. 233) - Caronno Pertusella » ricadente per km 2+555 in comune di Caronno Pertusella e per km 0+245 in comune di Saronno.

Le estese chilometriche anzidette hanno carattere indicativo e verranno esattamente definite all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario.

(4904)

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso agli obbligazionisti

Dal 1° ottobre 1985 è pagabile presso le banche sottoindicate, la prima cedola d'interesse relativa al semestre aprile 1985-settembre 1985 del prestito obbligazionario 1985/1995 indicizzato, seconda emissione, di nominali lire 1.000 miliardi, nella misura del 6,30%:

Banca nazionale del lavoro, Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Banco di Sardegna, Monte dei Paschi di Siena, Credito italiano, Banco di Roma, Banca commerciale italiana, Banco di Santo Spirito, Cassa di risparmio di Calabria e Lucania, Banca nazionale delle comunicazioni, Istituto bancario San Paolo di Torino, Banca popolare di Novara, Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, Banca nazionale dell'agricoltura, Cassa di risparmio delle provincie lombarde, Cassa di risparmio di Roma.

Si comunica inoltre che:

a) per i titoli quotati esenti da imposte, di cui all'art. 4, punto *A* del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi di luglio e agosto 1985 è risultato pari al 13,817%;

b) per i BOT semestrali, di cui all'art. 4 punto *B* del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di luglio e agosto 1985, è risultato pari al 14,417%;

c) la media aritmetica ponderata calcolata in base ai pesi 1/3 e 2/3 rispettivamente per i tassi di cui ai precedenti punti *a*) e *b*) risulta, pertanto, pari al 14,216% equivalente al tasso semestrale del 6,85%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, le obbligazioni frutteranno per il semestre ottobre 1985-marzo 1986 scadenza 1° aprile 1986, cedola n. 2, un interesse del 6,85%.

Inoltre, a norma dell'art. 5 del regolamento per la determinazione delle maggiorazioni da corrispondere sul capitale all'atto del rimborso, verrà considerata per il secondo semestre di vita delle obbligazioni una maggiorazione pari al 10% del rendimento semestrale della seconda cedola (0,685%). Pertanto, tenuto conto della maggiorazione del 1° semestre (0,63%), l'attuale maggiorazione sul capitale è dell'1,315%.

Si ricorda che a norma del citato art. 5, secondo comma, del regolamento, i premi di rimborso risulteranno dalla somma di tutte le maggiorazioni accertate sino al momento del rimborso.

(4916)

BANCA D'ITALIA

Errata-corrige al provvedimento del Governatore della Banca d'Italia riguardante: « Approvazione del modello per la comunicazione di partecipazioni in società per azioni esercenti attività bancaria ». (Provvedimento pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 209 del 5 agosto 1985).

Nelle istruzioni allegate al provvedimento citato in epigrafe, riportate alla pag. 6307 della *Gazzetta Ufficiale* — alla seconda colonna, sotto la parte relativa alla « Causale della dichiarazione », al punto 3) — dove è scritto: « (ad es. cambiamento della titolarità della partecipazione per *successive* mortis causa, », leggasi: « (ad es. cambiamento della titolarità della partecipazione per *successione* mortis causa, ».

(5009)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi riservati, per titoli ed esami, integrati da un colloquio, a quarantaquattro posti di preside nei licei artistici e a novantanove posti di preside negli istituti d'arte.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 ottobre 1960, n. 1228;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 861;

Vista la legge 12 dicembre 1966, n. 1078, sui mandati amministrativi presso enti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1967, n. 215, concernente il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero;

Vista la legge 21 novembre 1967, n. 1148, concernente l'aspettativa per mandato parlamentare;

Vista la legge 19 dicembre 1967, n. 1230;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, recanti norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autentica di firma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, riguardante il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1074, concernente norme sulla abilitazione all'insegnamento e l'immissione in ruolo;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1972, e successive modificazioni e integrazioni, relativo alle classi di abilitazione e alle classi di concorso a cattedra;

Vista la legge 30 luglio 1973, n. 477, con cui il Governo è stato delegato alla emanazione di norme sullo stato giuridico del personale ispettivo, direttivo, docente e non docente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, contenente le norme sullo stato giuridico del personale ispettivo, direttivo e docente della scuola statale;

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88, relativo al riordinamento delle carriere del personale direttivo e docente;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, sul nuovo assetto retributivo-funzionale dei dipendenti civili e militari dello Stato;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 928, riguardante le norme sull'accesso a posti direttivi nelle scuole;

Vista la legge 20 maggio 1982, n. 270, di revisione della disciplina del reclutamento del personale direttivo e docente;

Vista la legge 10 giugno 1982, n. 349, di interpretazione autentica delle norme in materia di valutabilità dell'anno scolastico e requisiti di ammissione ai concorsi ispettivi e direttivi nelle scuole di ogni ordine e grado;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 1982, contenente le nuove classi di abilitazione e di concorso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955, art. 16, contenente la nuova normativa sul bollo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, art. 3, contenente il testo unificato in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 195;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1985 concernente i titoli valutabili, le relative tabelle di valutazione e gli orientamenti programmatici per le prove dei concorsi a posti di preside nei licei artistici e negli istituti d'arte;

Considerato che il terzo comma dell'art. 2 della legge numero 928/1980 dispone che sia indetto, per una sola volta, un concorso, per titoli, integrato da un colloquio, a posti di preside nei licei artistici e negli istituti d'arte, riservato al personale insegnante di ruolo incaricato della presidenza per due anni nel periodo dall'anno scolastico 1973-74, all'anno scolastico 1980-81 compreso;

Considerato che alla data di entrata in vigore della citata legge n. 928/1980 non è stato possibile bandire concorsi ordinari a posti di preside nei licei artistici e negli istituti d'arte di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 417/1974, in quanto il concorso riservato a cinquanta posti di preside nei licei artistici e a quarantatre posti di preside negli istituti d'arte indetto ai sensi dell'art. 133 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, bandito con decreto ministeriale 26 giugno 1975, registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 1976, registro n. 21, foglio n. 130, a causa di più ricorsi giurisdizionali si è potuto concludere soltanto il 31 marzo 1984 e 4 aprile 1984, date di registrazione delle relative graduatorie da parte della Corte dei conti;

Considerato che ai sensi dell'art. 2 della citata legge n. 928/80 al presente concorso riservato vanno assegnati tutti i posti disponibili e non messi a concorso riferibili ad anni scolastici anteriori al 1981-82, incrementati del 50% dei posti disponibili e non messi a concorso all'inizio degli anni scolastici 1981-82, 1982-83 e 1983-84;

Visti i decreti ministeriali 12 dicembre 1983, registrati alla Corte dei conti rispettivamente il 31 marzo 1984, registro n. 19, foglio n. 254 e il 4 aprile 1984, registro n. 20, foglio n. 252, con i quali sono state approvate le graduatorie dei concorsi indetti con il citato decreto ministeriale 26 giugno 1975;

Ritenuto che dalla disponibilità totale dei posti di preside nei licei artistici vanno sottratti i posti ricoperti dai vincitori del concorso indetto con decreto ministeriale 26 giugno 1975;

Ritenuto che dalla disponibilità totale dei posti di preside negli istituti d'arte vanno sottratti i posti ricoperti dai vincitori del concorso indetto con decreto ministeriale 26 giugno 1975, e va accantonato un posto per effetto di inclusione in graduatoria con riserva di un concorrente al citato concorso di cui al decreto ministeriale 26 giugno 1975, per cui non è ancora pervenuto giudicato definitivo da parte del TAR Lazio ed è tuttora operante l'ordinanza di sospensione;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti distinti concorsi, per titoli, integrati da un colloquio a quarantaquattro posti di preside nei licei artistici e a novantanove posti di preside negli istituti d'arte.

Art. 2.

I concorsi di cui al precedente art. 1 sono riservati al personale docente di ruolo rispettivamente nei licei artistici e negli istituti d'arte, che sia stato incaricato della presidenza, anche in istituti di tipo diverso da quello per il quale detto personale ha i requisiti per concorrere, per almeno due anni, nel periodo dall'anno scolastico 1973-74 all'anno scolastico 1980-81 compreso e che, alla data di scadenza del termine fissato dal successivo art. 5, sia in possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea o diploma di accademia di belle arti. Ai fini dell'immissione ai concorsi a posti di preside nei licei artistici e negli istituti d'arte si prescinde dal possesso dei titoli di studio previsti dall'art. 28, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, per i docenti di materie artistico-professionali e di arte applicata nominati nei ruoli dei licei artistici e degli istituti d'arte per effetto di precedenti norme che non prevedono tali titoli;

b) appartenenza, per il concorso relativo ai licei artistici, ai ruoli di materie artistiche o di storia dell'arte nei licei medesimi e, per il concorso relativo agli istituti d'arte, ai ruoli di materie artistiche o professionali, ivi compresa l'arte applicata, o di storia dell'arte e delle arti applicate negli stessi istituti;

c) un servizio di almeno cinque anni di ruolo effettivamente prestato per almeno centottanta giorni per ogni anno scolastico, con esclusione dei periodi considerati come servizio di ruolo per effetto di retrodatazioni previste da leggi speciali.

Tutti i sopraindicati requisiti, da documentare in conformità alle prescrizioni dei successivi articoli, devono essere posseduti sia alla data di scadenza del termine di partecipazione ai concorsi che alla data di nomina nei ruoli di preside dei licei artistici e degli istituti d'arte, pena la decadenza da ogni diritto derivante dalla partecipazione ai concorsi stessi.

Art. 3.

Disposizioni comuni di ammissibilità

Ai fini dell'ammissione ai concorsi indicati nel presente decreto sono considerati validi:

ai sensi della legge 29 settembre 1964, n. 861, i riconoscimenti di cui all'art. 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165 e agli articoli 4 e 5 della legge 16 luglio 1960, n. 727;

ai sensi dell'art. 5 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, i periodi di mandato amministrativo per gli eletti a cariche presso enti autonomi territoriali;

ai sensi e nei limiti di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, il servizio prestato all'estero presso gli istituti di cultura;

ai sensi della legge 21 novembre 1967, n. 1148, i periodi di mandato parlamentare;

ai sensi della legge 19 dicembre 1967, n. 1230, il servizio effettivamente prestato dai professori nel ruolo speciale transitorio prima della immissione nel ruolo ordinario;

ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, i servizi valutabili a tutti gli effetti come servizi di istituto;

ai sensi della legge 16 aprile 1973, n. 181, il servizio prestato presso l'Università per stranieri;

ai sensi dell'art. 2 della legge 10 giugno 1982, n. 349, il periodo di aspettativa per servizio militare di leva di cui allo art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai fini dell'ammissione ai concorsi di cui al presente bando sono altresì da considerare equiparati agli appartenenti ai ruoli del personale docente del tipo di scuola cui si riferiscono i concorsi medesimi, coloro i quali vi abbiano appartenuto in passato e conservino titolo alla restituzione a detti ruoli.

Art. 4.

Titoli - Colloquio - Valutazione

Al presente decreto sono allegati, come parte integrante del decreto stesso, l'elenco dei titoli valutabili con i relativi criteri di valutazione (allegato I) e gli orientamenti programmatici del colloquio (allegato II), come stabiliti con il decreto ministeriale 24 aprile 1985.

La valutazione sarà effettuata dalla commissione giudicatrice sulla base di un massimo complessivo di 100 punti, dei quali 50 sono riservati ai titoli (35 per i servizi, 15 per titoli di studio, di cultura e per titoli artistici) e 50 sono riservati al colloquio.

Tutti i titoli valutabili devono essere prodotti unitamente alla domanda di ammissione, secondo le prescrizioni dei successivi articoli del presente decreto. I titoli di studio e didattici devono, altresì, essere comprovati da appositi documenti rilasciati dalle autorità e uffici competenti ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il colloquio avrà luogo in Roma, presso il Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica.

I candidati ammessi ai concorsi saranno convocati a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro i termini previsti dalla legge.

Art. 5.

Domande di ammissione - Termine - Esclusione

La domanda di partecipazione a ciascuno dei concorsi, redatta secondo le modalità di cui al successivo art. 6, integrata dalla « scheda personale » (fac-simile allegato III/A e B) che gli aspiranti devono compilare nella parte ad essi riservata, deve essere inviata con raccomandata insieme ai documenti e ai titoli (comprese le pubblicazioni) al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Divisione IV, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Non è consentita la trasmissione delle domande di partecipazione ai concorsi per via gerarchica.

Le domande di ammissione ai concorsi si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato; a tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

Non sono ammessi ai concorsi coloro i quali abbiano spedito le domande con i documenti oltre il termine di scadenza sopra fissato quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, e coloro che risultino sprovvisti dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi stessi e quelli che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 36 e 98 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

L'esclusione può aver luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi, anche durante e dopo l'espletamento del concorso.

Art. 6.

Modalità per la presentazione delle domande e delle schede personali

Nelle domande per l'ammissione ai concorsi, redatte su carta legale, gli aspiranti debbono indicare:

a) cognome e nome (le insegnanti coniugate indicheranno, dopo il proprio, il cognome del marito);

b) luogo e data di nascita;

c) cattedra di titolarità (classe di concorso);

d) istituto e sede dell'istituto di titolarità;

e) data della prima nomina in ruolo, nonché, se diversa, quella della nomina nel ruolo di attuale appartenenza;

f) istituti e scuole dei quali sono stati presidi incaricati nel periodo dall'anno scolastico 1973-74 all'anno scolastico 1980-81 compreso;

g) tipo di istituto alla cui presidenza si aspira. Qualora il candidato, avendone titolo, intenda partecipare al concorso per la presidenza per più tipi di istituto, dovrà presentare una domanda per ogni tipo di istituto, corredata della scheda personale.

In caso di più domande, una dovrà essere corredata da documenti tutti in bollo; ogni altra dovrà avere a corredo le fotocopie di tutta la documentazione, con l'indicazione della domanda cui è allegata la documentazione in bollo.

In mancanza di chiara indicazione, in ciascuna domanda, del tipo di istituto per il quale si intende concorrere, il candidato sarà ammesso soltanto al concorso per la presidenza del tipo di istituto in cui è titolare all'atto della scadenza dei termini fissati nel precedente art. 5;

h) l'indirizzo, ben chiaro, al quale il candidato chiede che gli vengano inviate le comunicazioni relative al concorso cui partecipa.

E' fatto obbligo al candidato di comunicare al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Divisione IV, qualunque cambiamento del proprio recapito.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario e di disguidi postali in occasione dell'inoltro della domanda e dei documenti o delle comunicazioni relative al concorso;

i) data e firma autenticata del candidato. L'autenticazione può essere fatta dal provveditore agli studi se si tratta di incaricato alla presidenza; dal preside dell'istituto in cui presta servizio se si tratta di insegnante.

La scheda personale, che fa parte integrante della domanda, deve essere compilata sulla fotocopia dell'allegato C nella parte riservata al candidato. In caso di discordanza tra scheda e domanda si terrà conto delle dichiarazioni contenute nella domanda.

Art. 7.

Documentazione

Alla domanda di ammissione devono essere allegati i seguenti documenti rilasciati con l'osservanza delle vigenti disposizioni sul bollo:

1) titolo di studio in originale o copia autentica; qualora dallo stesso non risulti la votazione, il candidato presenterà anche il relativo certificato rilasciato dal competente istituto;

2) copia integrale dello stato di servizio rilasciato dal competente provveditore agli studi, aggiornato con i provvedimenti emessi alla data di pubblicazione del presente bando.

Qualora il candidato non possa produrre lo stato di servizio perché il suo decreto di nomina non è stato ancora perfezionato, il provveditore agli studi, ai fini dell'ammissione ai concorsi, rilascerà, a richiesta dell'interessato, un certificato che attesti la data di effettiva assunzione in servizio di ruolo, il servizio prestato, nonché ogni altro elemento concernente lo stato e la carriera del richiedente;

3) attestazione del provveditore agli studi da cui risulti che il servizio (di ruolo ordinario o di ruolo speciale transitorio) sia stato effettivamente prestato nella scuola; nella detta attestazione dovranno risultare, altresì, le assenze di qualsiasi natura e le eventuali interruzioni durante il servizio stesso; per il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali allo estero la certificazione sarà richiesta dall'interessato al Ministero degli affari esteri o alla competente autorità all'estero;

4) attestazione del provveditore agli studi, sulla base degli atti d'ufficio, circa gli eventuali provvedimenti definitivi o procedimenti in corso di natura penale o disciplinare a carico dell'istante;

5) attestazione da parte del provveditore agli studi da cui risulti che l'istante è stato incaricato della presidenza per almeno due anni nel periodo dall'anno scolastico 1973-74 all'anno 1980-81 compreso e l'istituto o scuola per i quali gli incarichi sono stati conferiti, qualora non si tratti di scuole di istruzione artistica.

Il requisito dell'incarico di presidenza nei licei artistici e istituti d'arte sarà accertato d'ufficio mediante il fascicolo personale esistente presso l'ispettorato per l'istruzione artistica;

6) ogni altro titolo o documento che il candidato intenda produrre nel proprio interesse ai fini di cui all'art. 3 di questo decreto. Per i titoli attestanti l'attività artistica svolta, quali pubblicazioni, studi, opere grafiche, pittoriche, plastiche, l'aspirante dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità di essere l'unico autore, ovvero, se si tratti di opere in collaborazione, la parte e il contributo dato alla realizzazione delle opere;

7) un breve *curriculum*, in carta semplice, firmato dal candidato, del servizio scolastico prestato dalla data di assunzione nel ruolo ordinario, della carriera percorsa, nonché dell'attività didattica e artistica svolta;

8) elenco, firmato dal candidato, in triplice copia, su carta semplice, dei documenti e titoli, numerati in ordine progressivo, presentati a corredo della domanda;

9) elenco, in triplice copia, su carta semplice, firmato dal candidato, delle eventuali pubblicazioni. Queste devono essere inviate in tante copie quante sono le domande di partecipazione ai concorsi presentate. Non saranno prese in considerazione le opere dattiloscritte o manoscritte, né le bozze di stampa; le pubblicazioni in collaborazione, prive di formali indicazioni circa il contributo da parte del candidato, non saranno valutate.

I titoli di servizio, di studio e di cultura e quelli valutabili, nei casi di parità di merito, di cui agli articoli 4 e 8 del presente bando, devono essere prodotti in originale o in copia autentica.

Non saranno presi in alcuna considerazione i titoli non adeguatamente documentati e non rilasciati dalle autorità o uffici competenti. In particolare i certificati relativi al servizio scolastico (insegnamento, incarichi ricoperti nella scuola, attività prestate negli organi collegiali di vario livello, etc.) ed ogni altro servizio o attività di studio e culturale debbono indicare, per ciascuno anno scolastico, l'esatta durata e la natura del servizio prestato o dell'attività svolta.

Gli esiti di concorsi sostenuti debbono essere comprovati da appositi certificati contenenti gli estremi del concorso, se per titoli ed esami o per soli titoli, e la votazione conseguita.

Non è ammesso riferimento a titoli e documenti presentati per altro concorso anche se indetto dal Ministero della pubblica istruzione.

I candidati dovranno allegare la corrispondente traduzione in italiano, da loro firmata, di ogni eventuale documento e titolo presentato, con esclusione delle pubblicazioni, redatto in altra lingua.

Scaduto il termine di presentazione della domanda di ammissione non saranno accettati titoli, documenti o pubblicazioni o parte di questi, né saranno consentite integrazioni o sostituzioni, anche parziali, di qualsiasi documento o pubblicazione, ad eccezione dei certificati che potranno essere richiesti per attestare soltanto la preferenza prevista dall'art. 8; quarto comma, del bando.

Coloro che non avranno documentato il possesso dei requisiti necessari per l'ammissione al concorso saranno esclusi dal concorso medesimo.

Art. 8.

Commissione - Graduatoria - Nomine ed assegnazione di sede

La commissione giudicatrice sarà nominata con successivo provvedimento con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 e alla legge 22 dicembre 1980, n. 928.

Nelle graduatorie generali di merito dei concorsi verranno inclusi i concorrenti che otterranno una votazione di almeno 35/50 al colloquio. Le graduatorie saranno formate secondo l'ordine del punteggio risultante per ogni candidato dalla somma dei voti riportati nella prova del colloquio e dei punti assegnati per i titoli. Nei casi di parità si applicano i criteri di precedenza stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

La graduatoria dei vincitori sarà formata in base all'ordine della graduatoria di merito nel limite del numero delle presidenze messe a concorso.

E' esclusa qualsiasi riserva a favore di particolari categorie.

I vincitori potranno esprimere le loro preferenze per la sede che sarà assegnata secondo l'ordine della graduatoria.

Decade da ogni diritto derivante dalla vincita del concorso chi non accetti la nomina o subordini l'accettazione a qualche condizione; decade dalla nomina chi, pur avendola accettata, non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito.

I concorrenti collocati in posizione eccedente il numero dei posti messi a concorso hanno diritto, nell'ordine di graduatoria, a surrogare i vincitori che rinuncino alla nomina o ne siano dichiarati decaduti.

La graduatoria generale di merito e quella dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ritiro documenti, titoli e pubblicazioni

I documenti, titoli e pubblicazioni dovranno essere ritirati dai candidati, direttamente o mediante incaricato fornito di delega firmata e autenticata, dopo che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso i risultati dei concorsi, a meno che gli interessati non dichiarino personalmente o a mezzo di procuratore speciale, su carta legale, di rinunciare alla partecipazione ai concorsi o di non avere nulla da eccepire in merito alla procedura e all'esito dei concorsi.

Il Ministero declina ogni responsabilità per eventuale deterioramento di titoli artistici originali derivante da operazioni della commissione giudicatrice.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1985

Il Ministro: FALCUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1985
Registro n. 45 Istruzione, foglio n. 331

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416;

Visto gli articoli 34 e 133 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 928;

Sentito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nella seduta del 3 maggio 1984, sui titoli valutabili e relative valutazioni, e sugli orientamenti programmatici per il colloquio del concorso a posti di preside nei licei artistici e negli istituti d'arte;

Decreta:

I titoli valutabili, il punteggio da attribuire ai titoli stessi e gli orientamenti programmatici per il colloquio del concorso riservato a posti di preside nei licei artistici e negli istituti d'arte sono determinati nei modi indicati negli uniti allegati, che fanno parte integrante del presente decreto (allegato I e II).

Roma, addì 24 aprile 1985

Il Ministro: FALCUCCI

ALLEGATO I

TITOLI VALUTABILI
E RELATIVI CRITERI DI VALUTAZIONE

A) TITOLI DI SERVIZIO
(massimo punti 35)

1) Per ogni anno di servizio effettivamente prestato come professore di ruolo negli istituti di istruzione artistica (di durata non inferiore a sei mesi) . . . . punti 0,50

Il punteggio sopra indicato è ridotto alla metà se il servizio risulti prestato dal candidato come professore titolare in istituti statali di istruzione secondaria di primo grado.

2) Per ogni anno di servizio effettivamente prestato quale direttore o preside incaricato in istituti di istruzione artistica di durata non inferiore a sei mesi . . . . punti 2,50

3) Per ogni anno di incarico di vice-preside o di collaboratore del preside con funzioni vicarie (di durata non inferiore a sei mesi) . . . » 1,00

Il punteggio è ridotto alla metà se l'incarico risulti prestato in istituti di istruzione di primo grado.

4) Per ogni anno di incarico di collaboratore del preside . . . . » 0,25

Il punteggio è ridotto alla metà se l'incarico risulti prestato in istituti di istruzione di primo grado.

Il punteggio per gli incarichi è attribuito in aggiunta a quello per il servizio di cui al punto 1), che rimane sempre valutabile per ogni anno in base al ruolo di appartenenza anche nei casi di esonero dall'insegnamento per attendere proprio a detti incarichi.

Il servizio prestato nei ruoli speciali transitori viene valutato come servizio di ruolo ordinario, dalla data di effettivo inizio del servizio stesso e nella stessa misura e con le stesse modalità di cui sopra.

I mandati politico-sindacali o amministrativi vanno valutati come servizio scolastico reso in qualità di insegnante.

Il servizio prestato all'estero presso gli istituti di cultura è valutato in conformità di quanto previsto dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Sono esclusi dalla valutazione gli anni scolastici in cui il servizio effettivo d'istituto a causa di aspettativa o di assenza dalla scuola o per altri motivi, risulti di durata complessiva inferiore a centottanta giorni.

Sono esclusi, inoltre, dalla valutazione i periodi di retrodatazione della nomina, gli anni di servizio prestati anteriormente alla effettiva assunzione in ruolo, ancorché coperti da retrodatazione della nomina, nonché ogni altro servizio di ruolo e non di ruolo precedente all'assunzione nelle scuole statali di istruzione secondaria anche se riconosciuto, in tutto o in parte nella carriera di professore.

Non sarà attribuito alcun punteggio agli anni di incarico di presidenza utili per l'ammissione al concorso.

Detto biennio di incarico è compreso nei cinque anni di anzianità di ruolo richiesti per la partecipazione al concorso.

B) Titoli di studio e di cultura
(massimo punti 15)

1) Diploma di laurea o diploma di accademia di belle arti:

con voti 110/110 e lode . punti 2,10
con voti inferiori a 110/110 e lode . » 2,00

2) Per ogni altra laurea . » 0,80

3) Per maturità artistica o di arte applicata e maestro d'arte » 0,50

4) Diploma di compimento dei corsi di magistero negli istituti d'arte » 0,15

5) Altri titoli di maturità rilasciati da istituti di istruzione secondaria o equipollente: ciascuno » 0,10

6) Diplomi conseguiti dopo la laurea nelle scuole o corsi di perfezionamento o di specializzazione previsti dagli statuti delle università o istituti di grado universitario italiani e stranieri riconosciuti dall'ordinamento dello Stato italiano, per ciascuno . » 0,20

7) Per l'inclusione in una delle graduatorie di concorsi, per titoli ed esami, a cattedre appartenenti ad istituti di istruzione secondaria e artistica (escluso il concorso in seguito al quale il candidato ha conseguito la nomina in ruolo) . » 0,20

Per la stessa cattedra (tabella classe di concorso) sarà valutata una sola idoneità.

Per i concorsi, per titoli ed esami, a cattedre, negli istituti di istruzione secondaria di primo grado la valutazione è ridotta alla metà.

8) Per l'inclusione in una delle graduatorie di concorso per « merito distinto », riservato a professori di ruolo negli istituti di istruzione secondaria ed artistica di secondo grado: per esami e titoli punti 1,00

Per analoghi concorsi di « merito distinto », riservati ai professori di ruolo in istituti di istruzione secondaria di primo grado la valutazione è ridotta alla metà.

9) Per l'inclusione in graduatorie di concorsi, per titoli ed esami, a posti di preside in istituti di istruzione secondaria di secondo grado, per ciascuna punti 1,00

Il punteggio è ridotto alla metà per l'inclusione in graduatorie di concorsi, per titoli ed esami, a posti di preside in istituti di istruzione secondaria di primo grado.

10) Per l'inclusione nelle graduatorie di merito di concorsi a posti di dirigente superiore o di ispettore tecnico punti 0,80

11) Per l'inclusione nella terna di vincitori di concorso a cattedre universitarie o di materie artistiche professionali, ivi compresa l'arte applicata, di storia dell'arte e di storia dell'arte e delle arti applicate negli istituti di istruzione artistica » 0,80

12) Libera docenza » 0,60

13) Maturità in concorsi universitari . » 0,40

14) Incarichi di insegnamento presso università statali o pareggiate » 0,20

Per ogni anno accademico purché di durata non inferiore, nel complesso, a cinque mesi e considerando un solo incarico per ogni anno accademico e fino ad un massimo di . . » 0,80

Detti punteggi sono cumulabili con quelli dei servizi ed incarichi di cui alla lettera *A*), ove effettivamente prestati.

15) Attività svolte in qualità di assistente (o aiuto universitario) di ruolo per almeno sei mesi, per anno . . punti 0,20
e fino ad un massimo di . » 0,80

16) Attività svolta in qualità di assistente volontario per almeno sei mesi: per anno » 0,20

(La valutazione va ridotta, ai sensi della legge n. 1340 del 23 novembre 1951, ad un terzo, e sempre che il candidato abbia prodotto l'attestato che, dopo almeno un triennio del servizio, lo qualifichi lodevole) fino ad un massimo di . . » 0,80

17) Pubblicazioni a stampa di carattere scientifico didattico o riguardanti problemi dell'istruzione artistica; attività artistica e culturale da documentarsi in allegato al *curriculum* mediante pubblicazioni, attestazioni, depliants, fotografie ecc. (è escluso in ogni caso l'invio di opere grafiche, pittoriche e plastiche) fino ad un massimo di . . » 2,00

Nel caso di opere in collaborazione la valutazione verrà ridotta alla metà.

C) Detrazioni

Dalla votazione complessiva verranno detratti i seguenti punti:

per punizioni disciplinari (fatta salva l'applicazione della legge 10 marzo 1967, n. 250) di cui alla circolare ministeriale n. 354 del 21 ottobre 1969):

per una censura . . . . . . punti 0,50
per ogni censura in più . . . . » 0,80

per ogni sospensione dall'insegnamento o dallo stipendio:

per un periodo inferiore ad un mese . punti 2,00
per ogni mese di sospensione in più . » 0,80
per ogni ulteriore periodo di sospensione inferiore ai giorni quindici . . . . . » 0,40

Il titolo di cui al punto 1) non è cumulabile con quelli di cui ai punti 2), 3) e 5).

I titoli di cui al punto 2) non sono cumulabili con quelli di cui al punto 5).

Allegato II

ORIENTAMENTI PROGRAMMATICI PER IL COLLOQUIO

Il colloquio mirerà alla conoscenza dei seguenti argomenti:

la costituzione italiana e la scuola;
gestione amministrativa e contabile della scuola e norme fondamentali della contabilità dello Stato;
principali norme di protezione antinfortunistica.

Sarà richiesto un maturo approfondimento sul ruolo, il significato e le funzioni del preside nel sistema scolastico; sulla sua posizione nei confronti delle strutture dell'amministrazione, degli organi di governo della scuola, degli enti locali, sui compiti di promozione e di coordinamento, che al preside spettano, dell'attività educativa (art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974); sull'aggiornamento (e autoaggiornamento) del dirigente scolastico e dei docenti; sulla sperimentazione.

Altresì saranno oggetto di esame i problemi della scuola connessi all'attuazione della legge 30 luglio 1973, n. 477, con particolare riferimento ai decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, numeri 416, 417, 419, 420, nonché gli argomenti seguenti:

il concetto di educazione come correlazione di istruzione e formazione. I fini dell'educazione e della scuola nella società contemporanea. Rapporto tra formazione generale e formazione professionale;
problemi psico-pedagogici dell'educazione;
i rapporti educativi: educatore-educando; famiglia e scuola; scuola-società;
teoria e strutture dell'apprendimento scolastico;
metodologie e tecniche dell'insegnamento. Ricerca didattica e premesse teorico-epistemologiche per una corretta applicazione del metodo interdisciplinare;
il problema della valutazione: criteri, metodo e tecniche;
aspetti e problemi dell'educazione permanente;
la funzione dei collegi dei docenti, l'organizzazione programmata e collegiale dell'insegnamento;
il rapporto tra formazione generale e formazione professionale;
problemi tecnologici e metodologici dell'insegnamento delle arti visuali e plastiche nelle scuole specialistiche a livello secondario superiore (liceo artistico e istituto d'arte);
problemi inerenti alla riforma della scuola secondaria superiore con particolare riferimento ai criteri dell'articolazione del sistema formativo, ai problemi degli sbocchi agli effetti professionali e dell'accesso ai corsi universitari;
problemi inerenti alla gestione e all'organizzazione della scuola; orari, laboratori, biblioteche, ecc.;
il rapporto educativo con specifico riferimento ai problemi del lavoro individualizzato e per gruppi ed ai problemi dell'autoformazione;
i problemi della valutazione e della disciplina come organizzazione di attività finalizzate.

ALLEGATO III/A

SCHEDA PERSONALE

PER CONCORSO A PRESIDE NEGLI ISTITUTI D'ARTE

Sezione I (da compilare a cura del candidato)

TIPO DI CONCORSO CUI PARTECIPA

Descrizione in chiaro

| P | 1 | 5 | 0 |

Codice meccanografico

DATI ANAGRAFICI

Cognome di nascita

Nome

Data di nascita: Giorno Mese Anno

Provincia di nascita (1): Sigla

Sesso: Maschile Femminile

INDIRIZZO AL QUALE IL CANDIDATO DESIDERA VENGANO INVIATE EVENTUALI COMUNICAZIONI

Via/Piazza . . . Numero

C.a.p. (2) . . Comune . . Provincia .

Sezione II (riservata all'ufficio)

TIPO DI CONCORSO CUI PARTECIPA

Descrizione in chiaro

| P | 1 | 5 | 0 |

Codice meccanografico

DATI ANAGRAFICI

Cognome di nascita

Nome

Data di nascita: Giorno Mese Anno

Provincia di nascita (1): Sigla

Sesso: Maschile Femminile

INDIRIZZO AL QUALE IL CANDIDATO DESIDERA VENGANO INVIATE EVENTUALI COMUNICAZIONI

Via/Piazza . . . . Numero . .

C.a.p. (2) . . . . Comune . . . . Provincia . .

(1) Riportare la sigla automobilistica, per Roma (RM) e per i nati all'estero (EE).
(2) Per le città con codici di avviamento postale (c.a.p.) per zona, indicare quello specifico della via.

ALLEGATO III/*B*

SCHEDA PERSONALE

PER CONCORSO A PRESIDE NEI LICEI ARTISTICI

Sezione I (da compilare a cura del candidato)

TIPO DI CONCORSO CUI PARTECIPA

Descrizione in chiaro

P 1 4 0
Codice meccanografico

DATI ANAGRAFICI

Cognome di nascita

Nome

Data di nascita: Giorno Mese Anno

Provincia di nascita (1): Sigla

Sesso: Maschile Femminile

INDIRIZZO AL QUALE IL CANDIDATO DESIDERA VENGANO INVIATE EVENTUALI COMUNICAZIONI

Via/Piazza . . . . Numero . . .
C.a.p. (2) . . . . . . Comune . . . . Provincia . . .
. . . .

Sezione II (riservata all'ufficio)

TIPO DI CONCORSO CUI PARTECIPA

Descrizione in chiaro

P 1 4 0
Codice meccanografico

DATI ANAGRAFICI

Cognome di nascita

Nome

Data di nascita: Giorno Mese Anno

Provincia di nascita (1): Sigla

Sesso: Maschile Femminile

INDIRIZZO AL QUALE IL CANDIDATO DESIDERA VENGANO INVIATE EVENTUALI COMUNICAZIONI

Via/Piazza . . . . Numero . . .
C.a.p. (2) . . . . . . Comune . . . . Provincia . . .
. . . .

(1) Riportare la sigla automobilistica, per Roma (RM) e per i nati all'estero (EE).
(2) Per le città con codici di avviamento postale (c.a.p.) per zona, indicare quello specifico della via.

(4208)

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di preside nei licei artistici e negli istituti d'arte

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 ottobre 1960, n. 1228;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 861;

Vista la legge 12 dicembre 1966, n. 1078, sui mandati amministrativi presso enti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, concernente il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero;

Vista la legge 21 novembre 1967, n. 1148, concernente l'aspettativa per mandato parlamentare;

Vista la legge 19 dicembre 1967, n. 1230;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, recanti norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autentica di firma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, riguardante il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1074, concernente norme sull'abilitazione all'insegnamento e l'immissione in ruolo;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1972, e successive modificazioni e integrazioni, relativo alle classi di abilitazione e alle classi di concorso a cattedre;

Vista la legge 30 luglio 1973, n. 477, con cui il Governo è stato delegato all'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, contenente le norme sulla stato giuridico del personale ispettivo, direttivo e docente della scuola statale;

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88, relativo al riordinamento delle carriere del personale direttivo e docente;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, sul nuovo assetto retributivo e funzionale dei dipendenti civili e militari dello Stato;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 928, riguardante le norme sull'accesso a posti direttivi nelle scuole;

Vista la legge 20 maggio 1982, n. 270, di revisione della disciplina del reclutamento del personale direttivo e docente;

Vista la legge 10 giugno 1982, n. 349, di interpretazione autentica delle norme in materia di valutabilità dell'anno scolastico e di requisiti di ammissione ai concorsi ispettivi e direttivi nelle scuole di ogni ordine e grado;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 1982, contenente le nuove classi di abilitazione e di concorso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955, art. 16, contenente la nuova normativa sul bollo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, art. 3, contenente il testo unificato in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 195;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1985, concernente i titoli valutabili, le relative tabelle di valutazione e gli orientamenti programmatici per le prove a posti di preside nei licei artistici e negli istituti d'arte;

Considerato che alla data di entrata in vigore della citata legge n. 928/80 non è stato possibile bandire concorsi ordinari a posti di preside nei licei artistici e negli istituti d'arte di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 417/1974, in quanto il concorso riservato a cinquanta posti di preside nei licei artistici e a quarantatre posti di preside negli istituti d'arte indetto ai sensi dell'art. 133 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, bandito con decreto ministeriale 26 giugno 1975, registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 1976, registro n. 21, foglio n. 130, a causa di più ricorsi giurisdizionali si è potuto concludere soltanto il 31 marzo 1984 e il 4 aprile 1984, date di registrazione delle relative graduatorie da parte della Corte dei conti;

Considerato che ai sensi dell'art. 2 della legge n. 928/80 al presente concorso ordinario va assegnato il 50% dei posti disponibili e non messi a concorso all'inizio degli anni scolastici 1981-82; 1982-83 e 1983-84;

Considerato che ai sensi dell'art. 1 della legge n. 928/80 vanno altresì assegnati al concorso ordinario tutti gli altri posti vacanti e disponibili all'inizio di ciascuno dei due anni scolastici a decorrere dai quali sono da effettuare le nomine;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a posti di preside nei licei artistici e negli istituti d'arte relativi alle disponibilità previste in organico al 10 settembre 1985 e al 10 settembre 1986 distinte come segue:

	al 10-9-1985	al 10-9-1986
licei artistici	1	2
istituti d'arte	10	—

Il numero dei posti sopra indicato potrà subire variazioni: in diminuzione, per effetto di eventuali permanenze in servizio di titolari, ai sensi dell'art. 15 della legge 30 luglio 1973, n. 477; in aumento, per eventuale aggiunta dei posti che si renderanno comunque vacanti e disponibili alle date del 10 settembre 1985 e 10 settembre 1986, nonché di quelli che non fossero coperti con la nomina relativa ai concorsi riservati in corso, indetti con decreto ministeriale 30 maggio 1985.

Art. 2.

A ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1 possono partecipare gli insegnanti di ruolo che alla data di scadenza del termine fissato dal successivo art. 5 siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea o diploma di accademia di belle arti. Ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di preside nei licei artistici e negli istituti d'arte si prescinde dal possesso dei titoli di studio previsti dall'art. 78, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, per i docenti di materie artistico-professionali e di arte applicata, nominati nei ruoli dei licei artistici e degli istituti d'arte per effetto di precedenti norme che non prevedano tali titoli;

b) appartenenza, per il concorso relativo ai licei artistici, ai ruoli di materie artistiche o di storia dell'arte nei licei medesimi e, per il concorso relativo agli istituti d'arte, ai ruoli di materie artistiche o professionali, ivi compresa l'arte applicata, o di storia dell'arte e delle arti applicate negli stessi istituti;

c) un servizio di almeno cinque anni di ruolo effettivamente prestato per almeno centottanta giorni per ogni anno scolastico, con esclusione dei periodi considerati come servizio di ruolo per effetto di retrodatazioni previste da leggi speciali.

Tutti i soprandicati requisiti, da documentare in conformità alle prescrizioni dei successivi articoli, devono essere posseduti sia alla data di scadenza del termine di partecipazione ai concorsi che alla data di nomina nei ruoli di preside dei licei artistici e degli istituti d'arte, pena la decadenza da ogni diritto derivante dalla partecipazione ai concorsi stessi.

Art. 3.

Disposizioni comuni di ammissibilità

Ai fini dell'ammissione ai concorsi indicati nel presente decreto sono considerati validi:

ai sensi della legge 29 settembre 1964, n. 861, i riconoscimenti di cui all'art. 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e agli articoli 4 e 5 della legge 16 luglio 1960, n. 727;

ai sensi dell'art. 5 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, i periodi di mandato amministrativo per gli eletti a cariche presso enti autonomi territoriali;

ai sensi e nei limiti di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, il servizio prestato all'estero presso gli istituti di cultura;

ai sensi della legge 21 novembre 1967, n. 1148, i periodi di mandato parlamentare;

ai sensi della legge 19 dicembre 1967, n. 1230, il servizio effettivamente prestato dai professori nel ruolo speciale transitorio prima della immissione nel ruolo ordinario;

ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, i servizi valutabili a tutti gli effetti come servizi di istituto;

ai sensi della legge 16 aprile 1973, n. 181, il servizio prestato presso l'Università per stranieri;

ai sensi dell'art. 2 della legge 10 giugno 1982, n. 349, il periodo di aspettativa per servizio militare di leva di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai fini dell'ammissione ai concorsi di cui al presente bando sono, altresì, da considerare equiparati agli appartenenti ai ruoli del personale docente del tipo di scuola cui si riferiscono i concorsi medesimi, coloro i quali vi abbiano appartenuto in passato e conservino titolo alla restituzione a detti ruoli. Sono, altresì, ammessi i docenti appartenenti ai ruoli di materie artistiche delle accademie di belle arti.

Art. 4.

Titoli e prove d'esame

Con decreto ministeriale 26 aprile 1985 sono stabiliti i titoli valutabili ai fini dei concorsi di cui ai precedenti articoli (allegato *A*) e gli orientamenti programmatici per le prove d'esame (allegato *B*).

Gli allegati *A* e *B* fanno parte integrante del presente decreto.

I titoli valutabili debbono essere prodotti unitamente alla domanda di ammissione, secondo le prescrizioni del successivo art. 7 del presente decreto.

I titoli in questione devono, altresì, essere comprovati da appositi documenti rilasciati dalle autorità ed uffici competenti ai sensi delle vigenti disposizioni.

Le prove d'esame consistono in una prova scritta ed in una prova orale e si svolgeranno in Roma.

Il giorno, l'ora e i locali in cui si svolgeranno le prove scritte saranno pubblicati su successiva *Gazzetta Ufficiale*.

I candidati dovranno presentarsi nei locali in cui si svolgeranno le prove muniti di valido documento di riconoscimento.

La valutazione sarà effettuata dalla commissione esaminatrice, la quale disporrà, a tal fine, di cento punti dei quali 50 da assegnare ai titoli (35 per titoli di servizio e 15 per quelli di studio e di cultura), 25 alla prova scritta e 25 a quella orale.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che riporteranno nella prova scritta il punteggio di almeno 17,50 su 25.

Art. 5.

Domanda di ammissione - Termine - Esclusioni

La domanda di partecipazione a ciascuno dei concorsi, redatta secondo le modalità stabilite dal successivo art. 6, integrata dalla « scheda personale » (fac-simile allegati *C/1* e 2), che gli aspiranti devono compilare nella parte ad essi riservata, deve essere inviata con raccomandata, insieme con i titoli (comprese le pubblicazioni) e i documenti al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Divisione IV, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Non è consentita la trasmissione delle domande di partecipazione ai concorsi per via gerarchica.

Le domande di partecipazione ai concorsi si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine, fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

Non sono ammessi ai concorsi coloro i quali abbiano spedito le domande con i documenti oltre il termine di scadenza sopra fissato quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi stessi e quelli che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 36 e 98 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

L'esclusione può aver luogo in qualsiasi momento quando ne siano emersi i motivi, durante e dopo l'espletamento delle prove d'esame.

Art. 6.

Modalità per la presentazione delle domande e delle schede personali

Nelle domande per l'ammissione ai concorsi, redatte su carta legale, gli aspiranti dovranno indicare:

a) cognome e nome (le insegnanti coniugate faranno seguire al proprio cognome quello del marito);

b) luogo e data di nascita;

c) attuale cattedra di titolarità (classe di concorso);

d) istituto e sede dell'istituto di titolarità (i professori comandati indicheranno l'ultimo istituto scolastico di appartenenza nonché l'istituto o l'ufficio presso il quale risultino comandati e la data d'inizio del comando);

e) data della prima nomina in ruolo nonché, se diversa, quella della nomina nel ruolo di attuale appartenenza;

f) tipo di istituto alla cui presidenza si aspira. Qualora il candidato, avendone titolo, intenda partecipare al concorso per la presidenza per più tipi di istituto, dovrà presentare una domanda per ogni tipo di istituto, corredata dalla scheda personale.

In caso di più domande, una dovrà essere corredata da documenti tutti in bollo; ogni altra dovrà avere a corredo le fotocopie di tutta la documentazione, con l'indicazione della domanda cui è allegata la documentazione in bollo.

In mancanza di chiara indicazione, in ciascuna domanda, del tipo di istituto per il quale si intende concorrere, il candidato sarà ammesso soltanto al concorso per la presidenza del tipo di istituto in cui è titolare all'atto della scadenza dei termini fissati nel precedente art. 5;

g) l'indirizzo ben chiaro al quale il candidato chiede che gli vengano inviate le comunicazioni relative al concorso cui partecipa. E' fatto obbligo al candidato di comunicare al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Divisione IV, qualunque cambiamento del proprio recapito. In Ministero non assume alcuna responsabilità nel caso d'irreperibilità del destinatario o di disguidi postali in occasione dell'inoltro della domanda e dei documenti, o delle comunicazioni relative al concorso;

h) data e firma autenticata del candidato. L'autenticazione può essere fatta dal preside o dal capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio; dal provveditore agli studi, nel caso in cui il candidato sia preside incaricato;

i) il candidato che intenda sostenere la prova relativa all'ordinamento giuridico-amministrativo della provincia di Bolzano con particolare riguardo all'ordinamento scolastico, al fine di beneficiare dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, deve farne esplicita richiesta in ognuna delle domande di concorso presentate.

La scheda personale, che fa parte integrante della domanda, deve essere compilata sulla fotocopia dell'allegato *C* nella parte riservata al candidato. In caso di discordanza tra scheda e domanda, si terrà conto delle dichiarazioni contenute nella domanda.

Art. 7.

Documentazione

Alla domanda di ammissione devono essere allegati i seguenti documenti rilasciati con l'osservanza delle vigenti disposizioni sul bollo:

1) titolo di studio, in originale o in copia autentica; qualora dal diploma non risulti la votazione, il candidato presenterà anche il relativo certificato rilasciato dal competente istituto;

2) copia integrale dello stato di servizio rilasciato dal competente provveditore agli studi, aggiornata con i provvedimenti emessi alla data di pubblicazione del presente bando. Qualora il candidato non possa produrre lo stato di servizio perché il suo decreto di nomina non è stato ancora perfezionato, il provveditore agli studi, ai fini dell'ammissione ai concorsi, rilascerà, a richiesta dell'interessato, un certificato che attesti la data di effettiva assunzione in servizio di ruolo, il servizio prestato, nonché ogni altro elemento concernente lo stato e la carriera del richiedente;

3) attestazione del provveditore agli studi da cui risulti che il servizio (di ruolo ordinario o di ruolo speciale transitorio) sia stato effettivamente prestato nella scuola; nella detta attestazione dovranno risultare, altresì, le assenze di qualsiasi natura e le eventuali interruzioni durante il servizio stesso; per il ser-

vizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero la certificazione sarà richiesta dall'interessato al Ministero degli affari esteri o alla competente autorità all'estero;

4) attestazione del provveditore agli studi, sulla base degli atti d'ufficio, circa gli eventuali provvedimenti definitivi o procedimenti in corso di natura penale o disciplinare a carico dello istante;

5) ogni altro titolo o documento che il candidato ritenga di produrre per documentare lo *status* di cui all'art. 3 del presente bando;

6) ogni altro titolo o documento che il candidato ritenga di produrre nel proprio interesse ai fini di cui all'art. 4 di questo decreto;

7) un breve *curriculum* in carta semplice firmato dal candidato, del servizio scolastico prestato dalla data di assunzione nel ruolo ordinario, della carriera percorsa, nonché della attività didattica e culturale svolta;

8) un elenco, in triplice copia, su carta semplice, firmato dal candidato, dei documenti e titoli, numerati in ordine progressivo, presentati a corredo della domanda;

9) un elenco, in triplice copia, su carta semplice, firmato dal candidato, delle eventuali pubblicazioni. Queste devono essere inviate in tante copie quante sono le domande di partecipazione ai concorsi presentate. Non saranno prese in considerazione le opere dattiloscritte o manoscritte né le bozze di stampa; le pubblicazioni in collaborazione prive di formali indicazioni circa il contributo da parte del candidato non saranno valutate;

10) il certificato di abilitazione o comunque il titolo posseduto per ottenere il passaggio al tipo di istituto cui si riferisce il posto direttivo al quale si aspira.

I titoli di servizio, di studio e di cultura e quelli valutabili, nei casi di parità di merito, di cui agli articoli 4 e 8 del presente bando devono essere prodotti in originale o in copia autentica.

Non saranno presi in alcuna considerazione i titoli non adeguatamente documentati e non rilasciati dall'autorità o uffici competenti. In particolare i certificati relativi al servizio scolastico (insegnamento, incarichi ricoperti nella scuola, attività prestate negli organi collegiali di vario livello, ecc.) ed ogni altro servizio o attività di studio e culturale debbono indicare, per ciascun anno scolastico, l'esatta durata e la natura del servizio prestato o dell'attività svolta.

Gli esiti di concorsi sostenuti debbono essere comprovati da appositi certificati contenenti gli estremi del concorso, se per titoli ed esami o per soli titoli, e la votazione conseguita.

Non è ammesso riferimento a titoli e documenti presentati per altro concorso anche se indetto dal Ministero della pubblica istruzione.

I candidati dovranno allegare la corrispondente traduzione in italiano, da loro firmata, di ogni eventuale documento e titolo presentato, con esclusione delle pubblicazioni, redatto in altra lingua.

Scaduto il termine di presentazione della domanda di ammissione non saranno accettati titoli, documenti o pubblicazioni o parte di questi, né saranno consentite integrazioni o sostituzioni, anche parziali, di qualsiasi documento o pubblicazione, ad eccezione dei certificati che potranno essere richiesti per attestare soltanto la preferenza prevista dall'art. 8, quarto comma, del bando.

Coloro che non avranno documentato il possesso dei requisiti necessari per l'ammissione al concorso saranno esclusi dal concorso medesimo.

Art. 8.

Commissione - Graduatoria - Nomine ed assegnazioni di sede

Con successivo decreto si provvederà alla nomina della commissione esaminatrice in conformità a quanto previsto dall'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 928 e dalla legge 20 maggio 1982, n. 270.

La graduatoria generale di merito dei concorsi, nella quale verranno inclusi i concorrenti che otterranno alla prova di esame una votazione di almeno 35/50, con non meno di 17,50/25 in ciascuna prova, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva; quelle dei vincitori saranno formate in base all'ordine della stessa graduatoria generale di merito nell'ambito del numero delle presidenze messe a concorso.

E' esclusa qualsiasi riserva a favore di particolari categorie.

In caso di parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

I vincitori che non accettino la nomina o la accettino condizionatamente, o, pur avendola accettata, non assumano servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadono dalla nomina.

I concorrenti collocati in posizione eccedente il numero dei posti messi a concorso hanno diritto, nell'ordine di graduatoria, a surrogare i vincitori che rinunciano alla nomina o ne siano dichiarati decaduti.

La graduatoria generale di merito e quella dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ritiro documenti, titoli e pubblicazioni

I documenti, titoli e pubblicazioni dovranno essere ritirati dai candidati, direttamente o mediante incaricato fornito di delega firmata e autenticata dopo che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso i risultati dei concorsi, a meno che gli interessati non dichiarino personalmente o a mezzo di procuratore speciale, su carta legale, di rinunciare alla partecipazione ai concorsi o di non avere nulla da eccepire in merito alla procedura e all'esito dei concorsi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1985

Il Ministro: FALCUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1985
Registro n. 46 *Istruzione, foglio n.* 375

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416;

Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

Sentito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione espresso nella seduta dell'8 febbraio 1984, sui titoli valutabili e relative valutazioni, e sugli orientamenti programmatici per le prove di esame dei concorsi a posti di preside nei licei artistici e negli istituti d'arte;

Decreta:

I titoli valutabili, il punteggio da attribuire ai titoli stessi e gli orientamenti programmatici per le prove di esame a posti di preside nei licei artistici e negli istituti d'arte sono determinati nei modi indicati negli uniti allegati, che fanno parte integrande del presente decreto (allegati *A* e *B*).

Roma, addì 26 aprile 1985

Il Ministro: FALCUCCI

ALLEGATO *A*

TITOLI VALUTABILI E RELATIVI CRITERI DI VALUTAZIONE

A) SERVIZIO (massimo punti 35)

1) Per ogni anno di servizio effettivamente prestato come professore di ruolo negli istituti statali di istruzione secondaria di II grado ed artistica (di durata non inferiore a sei mesi) . . . . punti 0,50

Il punteggio sopra indicato è ridotto alla metà se il servizio risulti prestato dal candidato come professore titolare in istituti di istruzione secondaria di primo grado.

2) Per ogni anno di servizio effettivamente prestato quale preside di ruolo o incaricato in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado (di durata *non inferiore a sei mesi*) . punti 1,60

Il punteggio è ridotto di un quarto se il servizio risulti prestato in istituti statali di istruzione secondaria di primo grado.

3) Per ogni anno di incarico di vice-preside o di collaboratore vicario o di vigilatore in sezioni staccate o di direttore di scuola coordinata (di durata non inferiore a sei mesi) punti 0,60

Il punteggio è ridotto alla metà se l'incarico risulti prestato in istituti d'istruzione secondaria di primo grado.

4) Il punteggio per gli incarichi è attribuito in aggiunta a quello per il servizio di cui al punto 1), che rimane sempre valutabile per ogni anno in base al ruolo di appartenenza anche nei casi di esonero dall'insegnamento per attendere proprio a detti incarichi. Il servizio prestato nei ruoli speciali transitori viene valutato come servizio di ruolo ordinario, dalla data di effettivo inizio del servizio stesso e nella stessa misura e con le stesse modalità di cui sopra.

Il mandato politico o amministrativo o sindacale va valutato come servizio scolastico reso in qualità di insegnante.

Il servizio prestato all'estero presso gli istituti di cultura è valutato in conformità di quanto previsto dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Sono esclusi dalla valutazione gli anni scolastici in cui il servizio effettivo di istituto a causa di aspettativa o di assenza dalla scuola o per altri motivi, risulti di durata complessiva inferiore a centottanta giorni, salvo quanto previsto dalla legge n. 349 del 1980, art. 1.

Sono esclusi, inoltre, dalla valutazione i periodi di retrodatazione della nomina, gli anni di servizio prestati anteriormente alla effettiva assunzione in ruolo, ancorché coperti dalla retrodatazione della nomina, nonché ogni altro servizio di ruolo e non di ruolo precedente all'assunzione nelle scuole statali di istruzione secondaria anche se riconosciuto, in tutto o in parte, nella carriera di professore.

B) Titoli di studio e di cultura
(massimo punti 15)

1) Diploma di laurea o diploma di licenza di Accademia di belle arti:

con voti 110/110 e lode	punti 4
con voti 110/110	» 3
con voti da 99 a 109/110	» 2
con voti da 88 a 98/110	» 1
per ogni altra laurea	» 1

2) Diplomi conseguiti dopo la laurea nelle scuole o corso di perfezionamento o di specializzazione previsti dagli statuti delle università o istituti di grado universitario italiani e stranieri riconosciuto dall'ordinamento dello Stato italiano, per ciascuno » 0,40

3) Per l'inclusione in una delle graduatorie di concorsi, per titoli ed esami, a cattedre appartenenti ad istituti di istruzione secondaria di secondo grado (escluso il concorso in seguito al quale il candidato ha conseguito la nomina in ruolo) . » 0,40

Per la stessa cattedra sara valutabile una sola idoneità (tabella classe di concorso).

Per i concorsi, per titoli ed esami, a cattedre negli istituti di istruzione secondaria di primo grado la valutazione è ridotta alla metà.

4) Per l'inclusione in una delle graduatorie di concorso « per merito distinto » riservato ai professori di ruolo negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, per esami e titoli . punti 2,00

Per analoghi concorsi di « merito distinto » riservati ai professori di ruolo in istituti di istruzione secondaria di primo grado la valutazione è ridotta alla metà.

5) Per l'inclusione in graduatoria di concorsi, per titoli ed esami, a posti di preside in istituti di istruzione secondaria di secondo grado, per ciascuna punti 2,40

Il punteggio è ridotto alla metà per l'inclusione in graduatorie di concorsi, per titoli ed esami, a posti di preside in istituti di istruzione secondaria di primo grado.

6) Per l'inclusione nelle graduatorie di merito di concorsi a posti di dirigente superiore e di ispettore tecnico . . . . punti 1,60

7) Per l'inclusione nella terna di vincitori di concorsi a cattedre universitarie o di materie artistiche e professionali, ivi compresa l'arte applicata, di storia dell'arte e di storia dell'arte e delle arti applicate negli istituti di istruzione artistica . . . » 1,60

8) Libera docenza . . . . » 1,20

9) Maturità in concorsi universitari . . . . » 0,80

10) Incarichi di insegnamento presso università statali o pareggiate . . . . » 0,40

per ogni anno accademico purché di durata *non inferiore, nel complesso, a cinque mesi* e considerando un solo incarico per ogni anno accademico e fino ad un massimo di . . . . . » 1,60

11) Attività svolte in qualità di assistente (o aiuto universitario) di ruolo per almeno sei mesi: per l'anno » 0,40

e fino ad un massimo di . . . . . » 1,60

12) Attività svolta in qualità di assistente volontario per almeno sei mesi: per anno . . . . » 0,40

(la valutazione va ridotta, ai sensi della legge n. 1340 del 23 novembre 1951, ad un terzo, e sempre *che il candidato abbia prodotto l'attestato che*, dopo almeno un triennio del servizio, lo qualifichi lodevole) fino ad un massimo di . . . . . . » 1,60

13) Pubblicazioni a stampa di carattere scientifico-didattico o riguardanti problemi dell'istruzione artistica; attività artistica e culturale da documentarsi in allegato al *curriculum* mediante pubblicazioni, attestazioni, depliants, fotografie, ecc. (è escluso in ogni caso l'invio di opere grafiche, pittoriche e plastiche) fino ad un massimo di . . . . . » 2,00

Nel caso di opere in collaborazione la valutazione verrà ridotta alla metà.

C) Detrazioni

Dalla votazione complessiva verranno detratti i seguenti punti:

per punizioni disciplinari (fatta salva l'applicazione della legge 10 marzo 1967, n. 250, di cui alla circolare ministeriale n. 354 del 21 ottobre 1969):

per una censura . . . . punti 0,50
per ogni censura in più . . . . . » 0,80

per sospensione dall'insegnamento o dallo stipendio:

per un periodo inferiore ad un mese . . punti 2,00
per ogni mese di sospensione in più . . . » 0,80
per ogni ulteriore periodo di sospensione inferiore ai giorni quindici . . . . » 0,40

Allegato *B*

ORIENTAMENTI PROGRAMMATICI PER LE PROVE D'ESAME

Prova scritta

La prova scritta è intesa ad accertare, nei candidati, le conoscenze e gli orientamenti sugli attuali problemi della scuola e, in particolar modo, sulle finalità formative e di specifica preparazione culturale degli istituti dell'ordine artistico e sulle prospettive di questo tipo di scuola nella riforma dell'ordinamento scolastico secondario. Il candidato farà riferimento alla sua concreta esperienza di insegnante e, se opportuno, alla recente bibliografia relativa alle strutture scolastiche, alle finalità educative, alle metodologie didattiche.

Prova orale

La prova orale, muovendo da una discussione sulla prova scritta, mirerà alla conoscenza dei seguenti argomenti:

la costituzione italiana e la scuola;

gestione amministrativa e contabile della scuola e norme fondamentali della contabilità dello Stato;

principali norme di protezione antinfortunistica.

Sarà richiesto un maturo approfondimento sul ruolo, il significato e le funzioni del preside nel sistema scolastico; sulla sua posizione nei confronti delle strutture dell'amministrazione, degli organi di governo della scuola, degli enti locali, sui com-

piti di promozione e di coordinamento, che al preside spettano, dell'attività educativa (art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1947, n. 417); sull'aggiornamento (e autoaggiornamento) del dirigente scolastico e dei docenti; sulla sperimentazione.

Altresì saranno oggetto d'esame i problemi della scuola connessi all'attuazione della legge 30 luglio 1973, n. 477, con particolare riferimento ai decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, numeri 416, 417, 419 e 420, nonché gli argomenti seguenti:

il concetto di educazione come correlazione di formazione e di istruzione. I fini dell'educazione e della scuola nella società contemporanea. Rapporto tra formazione generale e formazione professionale;

problemi psico-pedagogici dell'educazione;

i rapporti educativi; educatore-educando; famiglia scuola; scuola-società;

teoria e strutture dell'apprendimento scolastico;

metodologie e tecniche dell'insegnamento. Ricerca didattica e premesse teorico-epistemologiche per una corretta applicazione del metodo interdisciplinare;

il problema della valutazione: criteri, metodo e tecniche;

aspetti e problemi dell'educazione permanente;

il rapporto tra formazione generale e formazione professionale;

problemi tecnologici e metodologici dell'insegnamento delle arti visuali e plastiche nelle scuole specialistiche a livello secondario superiore (liceo artistico e istituto d'arte);

problemi inerenti alla riforma della scuola secondaria superiore, con particolare riferimento ai criteri dell'articolazione del sistema formativo, ai problemi degli sbocchi agli effetti professionali e dell'accesso ai corsi universitari;

problemi inerenti alla gestione e all'organizzazione della scuola: orari, laboratori, biblioteche, ecc.;

il rapporto educativo con specifico riferimento ai problemi del lavoro individualizzato e per gruppi, ed ai problemi della autoformazione;

i problemi della valutazione e della disciplina come organizzazione di attività finalizzate.

ALLEGATO *C/1*

(Omissis). La «scheda personale» per concorso a preside negli istituti d'arte da utilizzare per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso è simile a quella pubblicata a pag. 6596 di questa *Gazzetta Ufficiale* sotto allegato *III/A*.

ALLEGATO *C/2*

(Omissis). La «scheda personale» per concorso a preside nei licei artistici da utilizzare per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso è simile a quella pubblicata a pag. 6597 di questa *Gazzetta Ufficiale* sotto allegato *III/B*.

(4209)

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università «La Sapienza» di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di seconda clinica medica (per le esigenze dell'insegnamento di semeiotica medica) . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove avranno luogo presso i locali della Biblioteca dell'istituto di seconda clinica medica - facoltà di medicina e chirurgia - Policlinico Umberto I - Viale del Policlinico - Roma, alle ore 9 dell'ottantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso. La seconda prova alle ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della prima prova. La terza prova alle ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della seconda prova.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di terapia medica sistematica (per le esigenze della III cattedra di semeiotica medica) . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi «La Sapieza» di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repupplica. Le prove avranno luogo presso i locali della III cattedra di semeiotica medica dell'istituto di terapia medica - Policlinico Umberto I - Roma, alle ore 9 del centesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso. La seconda prova alle ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della prima prova. La terza prova alle ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della seconda prova.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di patologia generale (per le esigenze della III cattedra servizio di prevenzione oncologica) . . posti 2

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso i

locali dell'istituto di patologia generale - III cattedra - Viale Regina Elena, 234 - Policlinico Umberto I - Roma, alle ore 9 dell'ottantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso. La seconda prova alle ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della prima prova.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici (VI qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di II clinica medica (per le esigenze della I cattedra di medicina costituzionale ed endocrinologia) posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove avranno luogo presso i locali della II cattedra di medicina costituzionale ed endocrinologia - Ist. II clinica medica - Policlinico Umberto I - Viale del Policlinico - Roma, alle ore 9 del centocinquesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso. La seconda prova alle ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della prima prova.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva (IV qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

cattedra di andrologia . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso i locali della cattedra di andrologia - Istituto di V clinica medica generale e terapia medica - facoltà di medicina e chirurgia - Policlinico Umberto I - Viale del Policlinico - Roma, alle ore 9 del centesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso. La seconda prova si svolgerà alle ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della prima prova.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

(4961)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte del concorso, per esami, a tre posti di ispettore nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

A rettifica di quanto disposto nell'art. 5 del bando del suindicato concorso a tre posti di ispettore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa — pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 26 luglio 1985 — la comunicazione della sede d'esame, dei giorni di svolgimento delle prove scritte e dell'ora di inizio delle prove stesse sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 10 gennaio 1986.

(4944)

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale del ruolo sanitario, tecnico ed amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 61

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso la unità sanitaria locale n. 61, a:

un posto di dirigente sanitario del servizio di igiene pubblica (ruolo sanitario - profilo professionale: medici - disciplina: igiene, epidemiologia e sanità pubblica - posizione funzionale: dirigente sanitario - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica);

un posto di primario del servizio di cardiologia (ruolo sanitario - profilo professionale: medici - posizione funzionale: primario servizio di cardiologia - area funzionale di medicina);

un posto di aiuto del servizio di neuropsichiatria infantile (ruolo saniatrio - profilo professionale: medici - posizione funzionale: aiuto corresponsabile ospedaliero - area funzionale di medicina);

un posto di aiuto della divisione di pediatria (ruolo sanitario - profilo professionale: medici - posizione funzionale: aiuto corresponsabile ospedaliero - area funzionale di medicina);

un posto di aiuto di psichiatria (ruolo sanitario - profilo professionale: medici - posizione funzionale: aiuto corresponsabile ospedaliero - area funzionale di medicina);

un posto di aiuto del servizio di radiologia (ruolo sanitario - profilo professionale: medici - posizione funzionale: aiuto corresponsabile ospedaliero - area funzionale di medicina);

un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione (ruolo sanitario - profilo professionale: medici - posizione funzionale: aiuto corresponsabile ospedaliero - area funzionale di chirurgia);

un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale (ruolo sanitario - profilo professionale: medici - posizione funzionale: aiuto corresponsabile ospedaliero - area funzionale di chirurgia);

un posto di aiuto della divisione di oculistica (ruolo sanitario - profilo professionale: medici - posizione funzionale: aiuto corresponsabile ospedaliero - area funzionale di chirurgia);

un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia (ruolo sanitario - profilo professionale: medici - posizione funzionale: aiuto corresponsabile ospedaliero - area funzionale di chirurgia);

un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia (ruolo sanitario - profilo professionale: medici - posizione funzionale: aiuto corresponsabile ospedaliero - area funzionale di chirurgia);

un posto di aiuto della divisione di urologia (ruolo sanitario - profilo professionale: medici - posizione funzionale: aiuto corresponsabile ospedaliero - area funzionale di chirurgia);

un posto di assistente medico del servizio di anatomia ed istologia patologica (ruolo sanitario - profilo professionale: medici - posizione funzionale: assistente medico - area funzionale di medicina);

un posto di assistente medico del servizio di immunoematologia e trasfusionale (ruolo sanitario - profilo professionale: medici - posizione funzionale: assistente medico - area funzionale di medicina);

un posto di assistente medico del servizio di medicina legale e delle assicurazioni sociali (ruolo sanitario - profilo professionale: medici - posizione funzionale: assistente medico - area funzionale di medicina);

un posto di assistente medico della divisione di pediatria (ruolo sanitario - profilo professionale: medici - posizione funzionale: assistente medico - area funzionale di medicina);

un posto di assistente medico del servizio di medicina del lavoro (ruolo sanitario - profilo professionale: medici - posizione funzionale: assistente medico - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica);

un posto di veterinario coadiutore (ruolo sanitario - profilo professionale: veterinario coadiutore - area funzionale dell'igiene, della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale);

tre posti di veterinario collaboratore (ruolo sanitario - profilo professionale: veterinari - posizione funzionale: veterinario collaboratore - area funzionale: sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali);

un posto di veterinario collaboratore (ruolo sanitario - profilo professionale: veterinari - posizione funzionale: veterinario collaboratore - area funzionale: igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale);

cinque posti di infermiere professionale/capo sala (ruolo sanitario - personale infermieristico - profilo professionale: operatori professionali di 1ª categoria - posizione funzionale: operatore professionale coordinatore - infermiere professionale capo sala);

un posto di vigilatrice d'infanzia/capo sala (ruolo sanitario - personale infermieristico - profilo professionale: operatori professionali di 1ª categoria - posizione funzionale: operatore professionale coordinatore vigilatrice d'infanzia/capo sala);

due posti di assistente sanitaria visitatrice (ruolo sanitario - personale infermieristico - profilo professionale: operatori professionali di 1ª categoria - posizione funzionale: operatore professionale collaboratore);

tre posti di infermiere professionale (ruolo sanitario - personale infermieristico - profilo professionale: operatori professionali di 1ª categoria - posizione funzionale: operatore professionale collaboratore);

un posto di vigilatrice d'infanzia (ruolo sanitario - personale infermieristico - profilo professionale: operatori professionali di 1ª categoria - posizione funzonale: operatore professionale collaboratore - vigilatrice d'infanzia);

quattro posti di infermiere generico (ruolo sanitario - personale infermieristico - profilo professionale: operatori professionali di 2ª categoria - posizione funzonale: operatore professionale di 2ª categoria);

due posti di tecnico di laboratorio medico (ruolo sanitario - personale tecnico sanitario - profilo professionale: operatori professionali di 1ª categoria - posizione funzionale: operatore professionale collaboratore);

un posto di ortottista (ruolo sanitario - personale con funzioni di riabilitazione - profilo professionale: operatori professionali di 1ª categoria - posizione funzionale: operatore professionale collaboratore);

un posto di assistente sociale collaboratore (ruolo tecnico - profilo professionale: assistente sociale - posizione funzionale: assistente sociale collaboratore);

tre posti di operatore tecnico - settore lavanderia (ruolo tecnico profilo professionale: operatori tecnici - posizione funzionale: operatore tecnico);

due posti di operatore tecnico - settore sartoria (ruolo tecnico - profilo professionale: operatori tecnici - posizione funzionale: operatore tecnico);

un posto di operatore tecnico-lattoniere idraulico (ruolo tecnico - profilo professionale: operatori tecnici - posizione funzionale: operatore tecnico - settore idraulico);

un posto di operatore tecnico muratore (ruolo tecnico - profilo professionale: operatori tecnici - posizione funzionale: operatore tecnico - settore edile);

un posto di agente tecnico servizi tecnico-economali settore magazzino (ruolo tecnico - profilo professionale: agenti tecnici - posizione funzionale: agente tecnico - servizi tecnico-economali);

un posto di agente tecnico servizi tecnico-economali settore sartoria (ruolo tecnico - profilo professionale: agenti tecnici - posizione funzionale: agente tecnico servizi tecnico-economali);

un posto di agente tecnico servizi tecnico economali settore servizi generali e tecnici - ortolano (ruolo tecnico - profilo professionale: agenti tecnici - posizione funzionale: agente tecnico servizi tecnico-economali);

quattro posti di ausiliario socio sanitario (ruolo tecnico - profilo professionale: agenti tecnici - posizione funzionale: agente tecnico - ausiliario socio-sanitario);

un posto di direttore amministrativo capo servizio economico finanziario (ruolo amministrativo - profilo professionale: direttori amministrativi - posizione funzionale: direttore amministrativo capo servizio);

quattro posti di collaboratore amministrativo (ruolo amministrativo - profilo professionale: collaboratori amministrativi - posizione funzionale: collaboratore amministrativo);

un posto di assistente amministrativo (ruolo amministrativo - profilo professionale: assistenti amministrativi - posizione funzionale: assistente amministrativo).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale (ufficio concorsi) dell'U.S.L. in Savigliano (Cuneo).

(5010)

Concorsi a posti di personale sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 63

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 63, a:

due posti di assistente medico servizio di anestesia-rianimazione;

tre posti di assistente medico divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente medico servizio di laboratorio analisi;

un posto di assistente medico divisione di medicina generale;

un posto di assistente medico servizio di psichiatria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Saluzzo (Cuneo).

(4949)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 16

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale **n. 16, a:**

RUOLO SANITARIO.

Profilo professionale medici:

un posto dirigente sanitario pediatria;

un posto dirigente sanitario organizzazione servizi sanitari di base;

un posto dirigente sanitario igiene epidemiologica e sanità pubblica;

un posto dirigente sanitario pneumologia;

due posti primario ospedaliero psichiatria;

un posto primario ospedaliero anestesia e rianimazione;

un posto primario ospedaliero neurochirurgia;

un posto primario ospedaliero medicina generale;

un posto coadiutore sanitario pediatria;

un posto coadiutore sanitario ostetricia;

un posto coadiutore sanitario igiene epidemiologica e sanità pubblica;

quattro posti coadiutore sanitario organizzazione servizi sanitari di base;
un posto coadiutore sanitario medicina legale;
un posto coadiutore sanitario medicina lavoro;
un posto coadiutore sanitario recupero e rieducazione funzionale;
due posti vice direttore sanitario igiene organizzazione servizi ospedalieri;
un posto aiuto corresponsabile ospedaliero anatomia;
un posto aiuto corresponsabile ospedaliero medicina generale;
un posto aiuto corresponsabile ospedaliero psichiatria;
un posto aiuto corresponsabile ospedaliero radiologia diagnostica;
un posto aiuto corresponsabile ospedaliero chirurgia generale;
un posto aiuto corresponsabile ospedaliero ostetricia;
nove posti assistente medico - area funzionale di chirurgia di cui:
tre posti assistente medico anestesia e rianimazione;
quattro posti assistente medico chirurgia generale;
un posto assistente medico ortopedia e traumatologia;
un posto assistente medico ostetricia;
sei posti assistente medico - area funzionale prevenzione e sanità pubblica di cui:
due posti assistente medico igiene epidemiologica e sanità pubblica;
quattro posti assistente medico organizzazione servizi sanitari di base,
tutti con rapporto di lavoro a tempo pieno.

Profilo professionale farmacisti:
un posto di farmacista dirigente;
tre posti di farmacista collaboratore.

Profilo professionale veterinari:
due posti di veterinario coadiutore produzione alimenti origine animale;
un posto di veterinario collaboratore produzione alimenti origine animale.

Profilo professionale chimici:
un posto di chimico coadiutore.

Profilo professionale fisici:
un posto di fisico collaboratore.

Profilo professionale psicologi:
un posto di psicologo collaboratore.

Profilo professionale operatori professionali di prima categoria:
personale infermieristico:
dieci posti di operatore professionale coordinatore - infermiere professionale;
due posti di operatore professionale coordinatore - assistente sanitario;
novantasette posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale;
due posti di operatore professionale collaboratore - ostetrica;
sei posti di operatore professionale collaboratore - assistente sanitario;

personale tecnico - sanitario:
un posto di operatore professionale coordinatore - tecnico di laboratorio;
quattro posti di operatore professionale collaboratore - tecnico di laboratorio;
sette posti di operatore professionale collaboratore - tecnico di radiologia medica;

personale di vigilanza ed ispezione:
quattro posti di operatore professionale collaboratore - perito chimico;

personale con funzioni di riabilitazione:
un posto di operatore professionale coordinatore - logopedista;
tre posti di operatore professionale collaboratore - logopedista;
due posti di operatore professionale collaboratore - ortottista;
un posto di operatore professionale collaboratore - terapista della riabilitazione.

Profilo professionale operatori professionali di seconda categoria:
personale con funzioni di riabilitazione:
un posto di massofisioterapista.

RUOLO TECNICO.

Profilo professionale statistico:
un posto di statistico collaboratore.

Profilo professionale assistenti sociali:
due posti di assistente sociale collaboratore.

Profilo professionale assistenti tecnici:
due posti di assistente tecnico - perito elettronico;
due posti di assistente tecnico - perito meccanico;
un posto di assistente tecnico - perito elettrotecnico.

Profilo professionale operatori tecnici:
due posti di operatore tecnico coordinatore di cucina;
un posto di operatore tecnico coordinatore di guardaroba;
due posti di operatore tecnico di magazzino;
tre posti di operatore tecnico termo-idraulico meccanico;
due posti di operatore tecnico elettricista;
due posti di operatore tecnico autista;
tre posti di operatore tecnico di centro elettronico;
due posti di operatore tecnico centralinista con funzioni di portineria;
un posto di operatore tecnico di farmacia.

Profilo professionale agenti tecnici:
due posti di agente tecnico;
diciannove posti di ausiliario socio-sanitario.

RUOLO AMMINISTRATIVO.

Profilo professionale direttori amministrativi:
un posto di vice direttore amministrativo - gestione del personale;
un posto di vice direttore amministrativo - affari generali.

Profilo professionale collaboratori amministrativi:
quattro posti di collaboratore amministrativo - area giuridico-amministrativa.

Profilo professionale assistenti amministrativi:
dieci posti di assistente amministrativo - area amministrativa;
due posti di assistente amministrativo - area contabile.

Profilo professionale coadiutori amministrativi:
ventitre posti di coadiutore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'unità sanitaria locale in Modena.

(4931)

REGIONE LAZIO

Concorso ad un posto di coadiutore sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 35

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di coadiutore sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 35.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Nettuno (Roma).

(4981)

REGIONE TOSCANA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 26

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 26, a:

un posto di primario ospedaliero di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di ortopedia e traumatologia;

cinque posti di assistente medico area funzionale di medicina (due U.O. di psichiatria; due U.O. di pediatria; uno U.O. di laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologiche); dei cinque posti, due sono riservati a invalidi del lavoro (uno di psichiatria e uno di pediatria);

un posto di assistente medico area funzionale di chirurgia (U.O. di chirurgia generale);

un posto di assistente medico area funzionale di prevenzione e sanità pubblica (U.O. prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro);

un posto di assistente tecnico (perito industriale indirizzo meccanica o titolo di studio equipollente ai sensi di legge);

due posti di operatori professionali di prima categoria collaboratori del personale di vigilanza e ispezione (un perito industriale indirizzo elettrotecnica e un perito agrario);

un posto di coadiutore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Portoferraio (Livorno).

(4950)

REGIONE VENETO

Concorso ad un posto di primario ospedaliero del servizio di accettazione e pronto soccorso presso l'unità sanitaria locale n. 21.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, e per trasferimento, ad un posto di primario ospedaliero del servizio di accettazione e pronto soccorso presso l'unità sanitaria locale n. 21.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore per l'amministrazione del personale - concorsi dell'U.S.L. in Padova.

(4982)

PROVINCIA DI TRENTO

Avviso di rettifica al comunicato relativo ai concorsi a posti di personale sanitario presso l'unità sanitaria locale del comprensorio della Valle di Fiemme. (Comunicato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 195 del 20 agosto 1985).

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato alla pag. 5838 della *Gazzetta Ufficiale*, deve intendersi annullato il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di «un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di radiologia» presso la unità sanitaria locale del comprensorio della Valle di Fiemme-Cavalese (Trento).

(4952)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221